SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 aprile 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 86/L

Ministero dell'economia e delle finanze

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 87

Ufficio italiano dei cambi

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico di avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali.

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative per gli intermediari in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario.

PROVVEDIMENTO 24 febbraio 2006.

Istruzioni applicative in materia di obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni nonché di segnalazione delle operazioni sospette per finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano finanziario a carico degli operatori non finanziari.

Da 06A02151 a 06A02153

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGISLATIVO 16 marzo 2006, n. **140.**

Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1 e 2, che dettano le modalità ed i criteri della delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B* della legge medesima;

Visto l'allegato *B* della predetta legge, che include, tra le direttive da attuare ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, la citata direttiva 2004/48/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 7, relativo alla Società italiana autori ed editori;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109;

Visto il Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Visto il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per i beni e le attività culturali e delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Introduzione nel titolo II della legge 22 aprile 1941 n. 633, del Capo VII-*bis *e dell'articolo 99-*bis

1. Nel titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il capo VII è inserito il seguente:

«*Capo VII-*bis - TITOLARITÀ DEI DIRITTI CONNESSI - Art. 99-*bis.* — 1. È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico.».

Art. 2.

Sostituzione dell'articolo 156 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 156 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 156. — 1. Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

3. L'azione è regolata dalle norme di questa sezione e dalle disposizioni del codice di procedura civile.».

Art. 3.

*Introduzione dell'all'articolo 156-*bis *nella legge 22 aprile 1941, n. 633*

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156 è inserito il seguente:

«Art. 156-*bis*. — 1. Qualora una parte abbia fornito seri elementi dai quali si possa ragionevolmente desumere la fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla coniroparte. Può ottenere altresì, che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di cui alla presente legge.

2. In caso di violazione commessa su scala commerciale il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e dal rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.».

Art. 4.

*Introduzione dell'articolo 156-*ter *nella legge 22 aprile 1941, n. 633*

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 156-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 156-*ter*. — 1. L'autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere *a)* o *b)* come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 158 della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 158 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 158. — 1. Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante può agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione.

2. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile. Il lucro cessante è valutato dal giudice ai sensi dell'articolo 2056, secondo comma, del codice civile, anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione del diritto. Il giudice può altresì liquidare il danno in via forfettaria sulla base quanto meno dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto.

3. Sono altresì dovuti i danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile.».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 159
della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 159 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. — 1. La rimozione o la distruzione prevista nell'articolo 158 non può avere per oggetto che gli esemplari o copie illecitamente riprodotte o diffuse, nonché gli apparecchi impiegati per la riproduzione o diffusione che non sono prevalentemente adoperati per diversa riproduzione o diffusione.

2. Se gli esemplari, le copie e gli apparecchi di cui al comma 1 sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima da parte dell'autore della violazione, può essere disposto dal giudice il loro ritiro temporaneo dai commercio con possibilità di un loro reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

3. Se una parte dell'esemplare, della copia o dell'apparecchio di cui al comma 1 può essere impiegata per una diversa riproduzione o diffusione, l'interessato può chiedere, a sue spese, la separazione di questa parte nel proprio interesse.

4. Se l'esemplare o la copia dell'opera o l'apparecchio di cui si chiede la rimozione o la distruzione hanno singolare pregio artistico o scientifico, il giudice ne può ordinare di ufficio il deposito in un pubblico museo.

5. Il danneggiato può sempre chiedere che gli esemplari, le copie e gli apparecchi soggetti alla distruzione gli siano aggiudicati per un determinato prezzo in conto del risarcimento dovutogli.

6. I provvedimenti della distruzione e della aggiudicazione non colpiscono gli esemplari o le copie contraffatte acquistati in buona fede per uso personale.

7. L'applicazione delle misure di cui al presente articolo deve essere proporzionata alla gravità della violazione e tenere conto degli interessi dei terzi.».

Art. 7.

Sostituzione dell'articolo 161
della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 161 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 161. — 1. Agli effetti dell'esercizio delle azioni previste negli articoli precedenti, nonché della salvaguardia delle prove relative alla contraffazione, possono essere ordinati dall'Autorità giudiziaria la descrizione, l'accertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione; può inoltre farsi ricorso ai procedimenti d'istruzione preventiva.

2. Il sequestro non può essere concesso nelle opere che risultano dal contributo di più persone, salvo i casi di particolare gravità o quando la violazione del diritto di autore è imputabile a tutti i coautori.

3. L'Autorità giudiziaria può anche ordinare, in casi particolarmente gravi, il sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato.

4. Le disposizioni della presente sezione si applicano a chi mette in circolazione in qualsiasi modo o detiene per scopi commerciali copie non autorizzate di programmi e qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale dei dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratore.».

Art. 8.

*Introduzione dell'articolo 162-*bis
nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162 è inserito il seguente:

«Art. 162-*bis*. — 1. Se il giudice, nel rilasciare il provvedimento cautelare, non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo.

2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1 ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.».

Art. 9.

*Introduzione dell'articolo 162-*ter
nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 162-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 162-*ter*. — 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il pagamento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni.

A tale fine, nei casi di violazioni commesse su scala commerciale, l'Autorità giudiziaria può disporre la comunicazione delle documentazioni bancarie, finanziarie o commerciali, o l'appropriato accesso alle pertinenti informazioni.».

Art. 10.

Modifiche all'articolo 163
della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. All'articolo 163 della legge n. 633 del 1941, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.».

Art. 11.

Modifiche all'articolo 164
della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. All'articolo 164 della legge n. 633 del 1941, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'articolo 180 si osservano le regole seguenti:».

Art. 12.

Sostituzione dell'articolo 167
della legge 22 aprile 1941, n. 633

1. L'articolo 167 della legge n. 633 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 167. — 1. I diritti di utilizzazione economica riconosciuti da questa legge possono anche essere fatti valere giudizialmente:

a) da chi si trovi nel possesso legittimo dei diritti stessi;

b) da chi possa agire in rappresentanza del titolare dei diritti.».

Art. 13.

*Inserimento dell'articolo 171-*octies-1
nella legge 22 aprile 1941, n. 633

1. Alla legge n. 633 del 1941, dopo l'articolo 171-*octies* è inserito il seguente:

«Art. 171-*octies-1*. — 1. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 156-*ter* ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».

Art. 14.

Modifiche all'articolo 121
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 121 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il giudice ordini», sono inserite le seguenti: «alla controparte»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.».

Art. 15.

*Introduzione dell'articolo 121-*bis
nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. Al Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, dopo l'articolo 121 è inserito il seguente:

«Art 121-*bis (Diritto d'informazione)*. — 1. L'Autorità giudiziaria sia nei giudizi cautelari che di merito può ordinare, su istanza giustificata e proporzionata del richiedente, che vengano fornite informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione di merci o di prestazione di servizi che violano un diritto di cui alla presente legge da parte dell'autore della violazione e da ogni altra persona che:

a) sia stata trovata in possesso di merci oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale; sia stata sorpresa a utilizzare servizi oggetto di violazione di un diritto, su scala commerciale;

b) sia stata sorpresa a fornire su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

c) sia stata indicata dai soggetti di cui alle lettere *a)* o *b)* come persona implicata nella produzione, fabbricazione o distribuzione di tali prodotti o nella fornitura di tali servizi.

2. Le informazioni di cui al comma 1 possono tra l'altro comprendere il nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti, nonché informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo dei prodotti o servizi in questione.

3. Le informazioni vengono acquisite tramite interrogatorio dei soggetti di cui al comma 1.

4. Il richiedente deve fornire l'indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti sui quali ognuna di esse deve essere interrogata.

5. Il giudice, ammesso l'interrogatorio, richiede ai soggetti di cui al comma 1 le informazioni indicate dalla parte; può altresì rivolgere loro, d'ufficio o su istanza di parte, tutte le domande che ritiene utili per chiarire le circostanze sulle quali si svolge l'interrogatorio.

6. Si applicano gli articoli 249, 250, 252, 255 e 257, primo comma, del codice di procedura civile.».

Art. 16.

Modifiche all'articolo 124 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 124 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure correttive e sanzioni civili»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.»;

d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.».

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 125 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. L'articolo 125 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, è sostituito dal seguente:

«Art. 125 *(Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione).* — 1. Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione.

2. La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso.

3. In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento.».

Art. 18.

Modifiche all'articolo 127 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 127 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-*bis.* Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'articolo 121-*bis* ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'articolo 372 del codice penale, ridotte della metà.».

Art. 19.

Modifiche all'articolo 131 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

1. All'articolo 131 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprie-

tario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.»;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: «1-*bis*. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il temine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione.

1-*ter*. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

1-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 1-*ter* non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.».

Art. 20.

*Introduzione dell'articolo 144-*bis *nel decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*

1. Dopo l'articolo 144 del Codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, è inserito il seguente:

«Art. 144-*bis (Sequestro conservativo)*. — 1. Quando la parte lesa faccia valere l'esistenza di circostanze atte a pregiudicare il soddisfacimento del risarcimento del danno, l'autorità giudiziaria può disporre, ai sensi dell'articolo 671 del codice di procedura civile, il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili del preteso autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni fino alla concorrenza del presumibile ammontare del danno. A tale fine l'autorità giudiziaria può disporre la comunicazione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale oppure autorizzare l'accesso alle pertinenti informazioni.».

Art. 21.

*Introduzione dell'articolo 85-*bis *nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.*

1. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo l'articolo 85 è inserito il seguente:

«Art. 85-*bis*. — 1. È vietato introdurre, installare o comunque utilizzare abusivamente nei luoghi di pubblico spettacolo, dispositivi od apparati che consentono la registrazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la fissazione su supporto audio, video od audiovideo, in tutto od in parte, delle opere dell'ingegno che vengono ivi realizzate o diffuse.

2. Il concessionario od il direttore del luogo di pubblico spettacolo deve dare avviso del divieto di cui al primo comma mediante affissione, all'interno del luogo ove avviene la rappresentazione, di un numero idoneo di cartelli che risultino ben visibili a tutto il pubblico.

3. Restano comunque ferme le norme poste a tutela dei diritti di autore, in conformità alle leggi speciali che regolamentano la materia.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

BUTTIGLIONE, *Ministro per i beni e le attività culturali*

SCAJOLA, *Ministro delle attività produttive*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— La direttiva 2004/48/CE è pubblicata nella G.U.C.E n. L. 195 del 2 giugno 2004.

— Si riporta il testo degli articoli 1, 2 e 3, e allegati *A* e *B*, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato 8, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.

5-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».

«Art. 2 *(Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa)*. — 1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.».

«Art. 3 *(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)*. — 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi della legge 22 febbraio 1994. n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'art. 1.».

«ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazioe del divieto al commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario di taluni prodotti.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e verici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».

ALLEGATO *B*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasprto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».

— La legge 22 aprile 1941, n. 633, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 16 luglio 1941, n. 166.

— La legge 20 giugno 1978, n. 399, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 agosto 1978, n. 214, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 52, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 52 *(Attribuzioni)*. — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.».

— Si riporta il testo dell'art. 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 10 *(Riordino dei compiti operativi e gestionali)*. — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

a) turismo al Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

b) (omissis);

c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera *s)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica;

d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché Commissione Reggio Calabria, di cui all art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e Commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;

e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'àmbito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere *f)* e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presi-

dente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

3-*bis*. Per le esigenze delle rappresentanze del Governo nelle regioni a statuto speciale tuttora operanti nell'àmbito della Presidenza, possono essere destinati nelle relative sedi dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati, appartenenti ai ruoli della Presidenza o chiamati in posizione di comando o fuori ruolo nell'àmbito della percentuale di cui all'art. 9-*bis*, comma 3.

3-*ter*. I dirigenti appartenenti ai ruoli delle soppresse tabelle *A* e *C* allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in servizio alla data di entrata in vigore del presente comma presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo dirigenziale del Ministero dell'interno.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'àmbito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'Ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le funzioni del Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni. Sono escluse dal suddetto trasferimento le funzioni già attribuite all'Ufficio per il sistema informativo unico, che restano assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sono affidate al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

6-*bis*. Il Comitato per l'emersione del lavoro non regolare di cui all'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 116, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è trasferito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le relative risorse finanziarie ed i comandi in atto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio.

6-*ter*. A decorrere dal 1º gennaio 2004 sono trasferiti al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione i compiti le funzioni e le attività esercitati dal Centro tecnico di cui al comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e al comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Al Centro medesimo sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie e strumentali, nonché quelle umane comunque in servizio, Il limite massimo di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, è fissato in complessive centonovanta unità.

6-*quater*. In sede di prima applicazione il personale trasferito ai sensi del comma 6-*ter* mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento.

6-*quinquies*. Al riordino organizzativo, di gestione e di funzionamento del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione si provvede con successivi regolamenti adottati ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

6-*sexies*. Dalla data di cui al comma 6-*ter* sono abrogati il comma 19 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 6 dell'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1997, n. 522.

7.-9. *(Omissis)*.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'Ufficio di supporto alla Cancelleria dell'Ordine al merito della Repubblica e dell'Ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime.

11-*bis*. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, i compiti di sicurezza e vigilanza nell'ambito della Presidenza sono svolti, ai sensi dell'art. 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'àmbito di una apposita Sovrintendenza, costituita con decreto del Presidente adottato ai sensi dell'art. 7, alla quale è preposto un coordinatore nominato ai sensi dell'art. 18 della citata legge n. 400 del 1988.

11-*ter*. La Presidenza può provvedere alla amministrazione, organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi generali di supporto, purché non siano di nocumento alle esigenze di sicurezza, attraverso società per azioni appositamente costituita, anche con partecipazione minoritaria di soggetti privati selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica. I rapporti tra la società e la Presidenza sono regolati da apposito contratto di servizio, anche con riferimento alla verifica qualitativa delle prestazioni rese.

11-*quater*. Con specifico atto aggiuntivo al contratto di servizio di cui al comma 11-*ter* sono definite le modalità, i termini e le condizioni per l'utilizzazione di personale in servizio presso la Presidenza che, mantenendo lo stesso stato giuridico, su base volontaria e senza pregiudizio economico e di carriera, può essere distaccato presso la società.

11-*quinquies*. Il restante personale coinvolto nel processo di attuazione di cui al comma 11-*ter* è assegnato alle altre strutture generali della Presidenza, nel rispetto delle procedure di consultazione con le organizzazioni sindacali previste dalla normativa vigente.».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

— Si riporta il testo degli articoli 11, 14 e 7, della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.»:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi,

si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1922, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica;

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobree 1992, n. 421, alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato», la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso.».

«Art. 14. — 1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 11, il Governo perseguirà l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi e si atterrà, oltreché ai princìpi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione o soppressione di enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti per i quali l'autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in ufficio dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero in struttura di università, con il consenso della medesima, ovvero liquidazione degli enti inutili; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

b) trasformazione in associazioni o in persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in ente pubblico economico o in società di diritto privato di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per i casi di cui alla presente lettera il Governo è tenuto a presentare contestuale piano di utilizzo del personale ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera *s)*, in carico ai suddetti enti;

c) omogeneità di organizzazione per enti omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi statutari, e riduzione funzionale del numero di componenti degli organi collegiali;

d) razionalizzazione ed omogeneizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale, con esclusione, di norma, di rappresentanti ministeriali negli organi di amministrazione, e nuova disciplina del commissariamento degli enti;

e) contenimento delle spese di funzionamento, anche attraverso ricorso obbligatorio a forme di comune utilizzo di contraenti ovvero di organi, in analogia a quanto previsto dall'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) programmazione atta a favorire la mobilità e l'ottimale utilizzo delle strutture impiantistiche.».

«Art. 7. — 1. Ai fin della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonomie di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati.

3. Al riordino delle strutture di cui all'art. 3, comma 1, lettera *d)*, si provvede, con le modalità e i criteri di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della introdotto dall'art. 13, comma 1, della presente legge, entro novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato è richiesto entro cinquantacinque giorni ed è reso entro trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all'art. 5, entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.

3-*bis*. Il Governo è delegato a emanare, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i princìpi e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 48 della legge 27 dicembre 1999, n. 449.».

— La legge 18 agosto 2000, n. 248, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 2000, n. 206.

— Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87, supplmento ordinario.

— La direttiva 2000/31/CE è pubblicata nella G.U.C.E. n. L 178 del 17 luglio 2000.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti.».

«Art. 2 *(Coordinamento delle politiche in materia di diritto d'autore)*. — 1. Al fine di consentire l'efficace coordinamento, anche a livello internazionale, delle funzioni di contrasto delle attività illecite lesive della proprietà intellettuale di cui all'art. 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, i compiti del Ministero per i beni e le attivita culturali previsti dall'art. 6, comma 3, lettera *a)*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, sono esercitati d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. All'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, le parole: «con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

3. All'art. 7, comma 8, del del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dopo le parole: «il Ministro per i beni e le attività culturali esercita» sono inserite le seguenti: «congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri».

3-*bis*. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

— Il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, reca: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».

— Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 dicembre 1942, n. 286.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio».

«Art. 14 *(Decreti legislativi)*. — 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione e sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente delta Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 163 della legge n. 633 del 1941, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 163- — 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-*bis*, oltre alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260,00 ad un massimo di euro 5.200,00.

Nota all'art. 11:

— Il testo dell'art. 164 della legge n. 633 del 1941, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 164. — *Se le azioni previste in questa sezione e nella seguente sono promosse dall'ente di diritto pubblico indicato nell'art. 180 si osservano le regole seguenti:*

1) i funzionari appartenenti agli enti sopramenzionati possono esercitare le azioni di cui sopra nell'interesse degli aventi diritto senza bisogno di mandato bastando che consti della loro qualità;

2) l'ente di diritto pubblico è dispensato dall'obbligo di prestare cauzione per la esecuzione degli atti per i quali questa cautela è prescritta o autorizzata;

3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'art. 474 del codice di procedura civile.».

Nota all'art. 14:

— Il testo dell'art. 121, del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 121 *(Ripartizione dell'onere della prova)*. — 1. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'art. 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini *alla controparte* di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprieta industriale.

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'art. 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Il giudice desume argomenti di prova dalle risposte che le parti danno e di rifiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 124 del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 124 (Misure correttive e sanzioni civili). — *1. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possono essere disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità. L'inibitoria e l'ordine di ritiro definitivo dal commercio possono essere emessi anche contro ogni intermediario, che sia parte del giudizio ed i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.*

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

3. Con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale può essere ordinata la distruzione di tutte le cose costituenti la violazione, se non vi si oppongono motivi particolari, a spese dell'autore della violazione. Non può essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto può conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa è di pregiudizio all'economia nazionale. Se i prodotti costituenti violazione dei diritti di proprietà industriale sono suscettibili, previa adeguata modifica, di una utilizzazione legittima, può essere disposto dal giudice, in luogo del ritiro definitivo o della loro distruzione, il loro ritiro temporaneo dal commercio, con possibilità di reinserimento a seguito degli adeguamenti imposti a garanzia del rispetto del diritto.

4. Con la sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale, può essere ordinato che gli oggetti prodotti importati o venduti in violazione del diritto e i mezzi specifici che servono univocamente a produrli o ad attuare il metodo o processo tutelato siano assegnati in proprietà al titolare del diritto stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

5. È altresì in facoltà del giudice, su richiesta del proprietario degli oggetti o dei mezzi di produzione di cui al comma 4, tenuto conto della residua durata del titolo di proprietà industriale o delle particolari circostanze del caso, ordinare il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione del titolo, degli oggetti e dei mezzi di produzione. In quest'ultimo caso, il titolare del diritto di proprietà industriale può chiedere che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che, in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito dal giudice dell'esecuzione, sentito, occorrendo, un perito.

6. Delle cose costituenti violazione del diritto di proprietà industriale non si può disporre la rimozione o la distruzione, né può esserne interdetto l'uso quando appartengono a chi ne fa uso personale o domestico. *Nell'applicazione delle sanzioni l'autorità giudiziaria tiene conto della necessaria proporzione tra la gravità delle violazioni e le sanzioni, nonché dell'interesse dei terzi.*

7. Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate in questo articolo decide, con ordinanza non soggetta a gravame, sentite le parti, assunte informazioni sommarie, il giudice che ha emesso la sentenza recante le misure anzidette.

Nota all'art. 18:

— Il testo dell'art. 127, del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 127 *(Sanzioni penali e amministrative)*. — 1. Salva l'applicazione degli articoli 473, 474 e 517 del codice penale, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice, è punito, a querela di parte, con la multa fino a 1.032,91 euro.

1-*bis. Chiunque si rifiuti senza giustificato motivo di rispondere alle domande del giudice ai sensi dell'art. 121-*bis *ovvero fornisce allo stesso false informazioni è punito con le pene previste dall'art. 372 del codice penale, ridotte della metà.*

2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro.

3, Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa fino a 2.065,83 euro, anche quando non vi sia danno al terzo, chiunque faccia uso di un marchio registrato, dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio, oppure sopprima il marchio del produttore o del commerciante da cui abbia ricevuto i prodotti o le merci a fini commerciali.».

Nota all'art. 19:

— Il testo dell'art. 131, del citato decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 131 *(Inibitoria)*. — *1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria*

della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoiria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale.

1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il temine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrìmenti, dalla sua comunicazione.

1-ter. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

2. Pronunciando l'inibitora, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.».

06G0161

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2006.

Indizione della «Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto il vigente Piano sanitario nazionale che sottolinea l'importanza fondamentale della ricerca nella realizzazione degli obiettivi di salute pubblica ed espressamente richiama, tra gli obiettivi strategici per la promozione della ricerca biomedica, la promozione delle collaborazioni tra istituzioni pubbliche e private nel campo della ricerca;

Visto che la lotta alle patologie tumorali e alla salute del bambino e dell'adolescente costituiscono obiettivi generali del suddetto Piano sanitario nazionale;

Visto l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» che riconosce la funzione delle associazioni di volontariato;

Vista la legge - quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, che riconosce il ruolo fondamentale ed insostituibili delle associazioni di volontariato operanti nel settore delle patologie oncologiche;

Considerato che l'Associazione Italiana contro le Leucemie — Linfomi e Mieloma Onlus (A.I.L.) ha presentato al Ministro della salute una richiesta di indizione di una giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma per il giorno 21 giugno 2006;

Visto lo statuto dell'Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma;

Ritenuta l'opportunità di promuovere una giornata orientata a focalizzare l'attenzione sui problemi delle leucemie, dei linfomi e del mieloma;

Sulla proposta del Ministro della salute

EMANA

la seguente direttiva:

È indetta per il giorno 21 giugno 2006 la «Giornata Nazionale per la lotta contro le leucemie, linfomi e mieloma».

Nell'ambito di tale giornata, le amministrazioni pubbliche, l'Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma e le altre associazioni di pazienti e volontariato, si impegnano a promuovere, attraverso idonee iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, l'attenzione e l'informazione sul tema.

La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2006

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro della salute
STORACE

Registrata alla Corte dei conti il 20 marzo 2006
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 73

06A03458

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 aprile 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantotto giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad € 42.640 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonchè del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 aprile 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati B.O.T.) a trecentosessantotto giorni con scadenza 16 aprile 2007 fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di cento o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'articolo 15 del presente decreto.

Art. 5.

I B.O.T. sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei B.O.T. sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i B.O.T. assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei B.O.T. è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei B.O.T.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunita-

rie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f),* dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei B.O.T. che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2007.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai B.O.T. è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai B.O.T. emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

p. *Il direttore generale*: CANNATA

06A03577

DECRETO 5 aprile 2006.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 aprile 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 42.640 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 13 aprile 2006 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a novantadue giorni con scadenza 14 luglio 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 4.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale=100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile, derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo:

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei B.O.T. che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad € 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 aprile 2006. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano, nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto, quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto *pro-quota*.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai B.O.T. è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai B.O.T. emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 2006

p. *Il direttore generale*: CANNATA

06A03578

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 gennaio 2006.

Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale dei ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (*Gazzetta Ufficiale* - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998, (*Gazzetta Ufficiale* - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative alle specializzazioni affini;

Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stipulato il 29 luglio 2004 con il quale si è proceduto alla individuazione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa (già di secondo livello) nelle aziende sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484;

Considerato che con il citato accordo del 29 luglio 2004 è stata inserita la nuova disciplina di «Audiologia e foniatria» nell'ambito dell'area della medicina diagnostica e dei servizi per la categoria professionale dei medici;

Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;

Ritenuto, altresì di provvedere alla integrazione delle tabelle relative alle specializzazioni affini.

Sentito il Consiglio superiore di sanità che nella seduta del 28 gennao 2004 ha espresso parere relativo alle equipollenze ed alle affinità per la disciplina di «Audiologia e Foniatria».

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere esoresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 28 gennaio 2004 al fine di salvaguardare eperienze, professionalità e diritti acquisiti, limitatamente ad un quinquennio, è mantenuta, solo per coloro che risultano già in possesso della specializzazione in «Otorinolaringoiatria e audiologia e foniatria», l'equipollenza delle specializzazioni e dei servizi.

Inoltre, è assicurata l'affinità tra le suddette specializzazioni per ulteriori cinque anni dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, per tutti coloro che risultano attualmente iscritti alle specializzazioni stesse. L'affinità decade per coloro che si iscrivono per la prima volta alle scuole di specializzazione in «audiologia e foniatria» ovvero in «otorinolaringoiatria», a far data dall'anno accacemico 2004/2005.

Art. 2.

Le tabelle A e B, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti, di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998 è modificata come indicato nell'allegato 1.

La tabella relativa alle specializzazioni in discipline affini, di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n 37 del 14 febbraio 1998, è integrata come nell'allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 182

ALLEGATO 1

Ai servizi ed alle scuole di cui alla tabella A e B del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 sono aggiunti i seguenti servizi e scuole equipollenti:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

12) Otorinolaringoiatria servizi equipollenti:	12) Otorinolaringoiatria scuole equipollenti:
Audiologia e Foniatria*	Audiologia e Foniatria*

*Equipollenza valida limitatamente ad un quinquennio

Area della medicina diagnostica e dei servizi

3) Audiologia e foniatria servizi equipollenti	3) Audiologia e foniatria scuole equipollenti
Otorinolaringoiatria*	Otorinolaringoiatria*

*Equipollenza valida limitatamente ad un quinquennio.

ALLEGATO 2

Alle tabelle delle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti specializzazioni:

Area chirurgica e delle specialità chirurgiche

12) Otorinolaringoiatria
Discipline affini:

Audiologia e Foniatria*

*Affinità valida per ulteriori cinque anni dopo il conseguimento della specializzazione.

Area della medicina diagnostica e dei servizi

3) Audiologia e Foniatria
Discipline affini:

Otorinolaringoiatria**

*Affinità valida per ulteriori cinque anni dopo il conseguimento della specializzazione.

06A03470

DECRETO 18 gennaio 2006.

Modifica ed integrazione delle tabelle dei servizi e delle discipline equipollenti e delle tabelle delle discipline affini. (Prelievo organi e tessuti).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente i requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale ed i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale dei ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, (*Gazzetta Ufficiale* - S.O. n. 25 del 14 febbraio 1998, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1998, (*Gazzetta Ufficiale* - S.O. n. 25 dei 14 febbraio 1998), e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le tabelle relative alle specializzazioni affini;

Visto l'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definito in sede e Conferenza Stato - Regioni il 21 marzo 2002, concernente «Linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto, con l'unito allegato A relativo a «Linee guida per uniformare le attività di coordinamento in ordine al reperimento di organi e tessuti in ambito nazionale (articoli 8, 9, 10, 11 e 12 della legge n. 91/1999»;

Rilevato che le specificità dell'attività di coordinamento di prelievo di organi e tessuti sono multidisciplinari e l'afferenza a tale attività riguarda figure professionali provenienti da diverse discipline;

Atteso che occorre ricondurre la suddetta attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti, svolta sia a livello di coordinatore regionale - interregionale e di coordinatore locale, ad una disciplina;

Ritenuto di provvedere alla definizione delle tabelle relative ai servizi ed alle specializzazioni equipollenti;

Ritenuto di integrare le tabelle relative alle specializzazioni affini;

Sentito il Consiglio superiore di sanità, in ordine alla determinazione della disciplina di «Attività di prelievo di organi e tessuti», che nella seduta del 22 settembre e del 13 ottobre 2005 ha espresso parere favorevole alle modifiche ed integrazioni dei servizi e delle specializzazioni equipollenti nonché alle integrazioni delle specializzazioni affini;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 22 settembre e del 13 ottobre 2005, «l'Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti» è inquadrata nell'Area di sanità pubblica nella disciplina di Direzione medica di Presidio ospedaliero.

Art. 2.

Le tabelle A e B, relative ai servizi ed alle specializzazioni equipolienti, di cui al decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, è modificata come indicato nell'allegato 1.

La tabella relativa alle specializzazioni in discipline affini, di cui al decreto del Ministro della sanità 31 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1998, è integrata come nell'allegato 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2006

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 181

ALLEGATO 1

Ai servizi ed alle scuole di cui alla tabella A e B del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 sono aggiunti i seguenti servizi e scuole equipollenti:

Area di sanità pubblica

5) Direzione medica di Presidio ospedaliero servizi equipollenti:	5) Direzione medica di presidio ospedaliero scuole equipollenti:
Anestesiologia e rianimazione**	Anestesiologia e rianimazione**
Cardiochirurgia**	Cardiochirurgia**
Cardiologia**	Cardiologia**
Chirurgia generale ed equipollenti**	Chirurgia generale ed equipollenti**
Genetica medica ed equipollenti**	Genetica medica ed equipollenti**
Igiene***	Igiene***
Igiene, tecnica e direzione ospedaliera***	Igiene, tecnica e direzione ospedaliera***
Immunoematologia ed equipollenti**	Immunocmatologia ed equipollenti**
Immunoematologia e trasfusione**	Immunoematologia e trasfusione**
Medicina interna**	Medicina interna**
Medicina legale**	Medicina legale
Nefrologia**	Nefrologia**
Patologia clinica**	Patologia clinica*

**Equipollenza valida *solo* per la valutazione dell'«Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti».

***Equipollenza valida *anche* per la valutazione dell'«Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti».

ALLEGATO 2

Alle tabelle delle specializzazioni in discipline affini di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni sono aggiunte le seguenti specializzazioni:

Area di sanità pubblica

5) Direzione medica di Presidio ospedaliero - Discipline affini:
Allergologia e immunologia clinica*
Endocrinologia*
Gastroenterologia*

*Affinità valida solo per l'«Attività di coordinamento di prelievo di organi e di tessuti».

06A03471

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Rieti.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 29 del 26 luglio 2005 con il quale il presidente della provincia di Rieti designa la dott.ssa Anna Rita Fusacchia consigliera di parità supplente;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Anna Rita Fusacchia, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità supplente della provincia di Rieti;

Decreta:

La dott.ssa Anna Rita Fusacchia è nominata consigliera di parità supplente della provincia di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM VITAE

La sottoscritta Fusacchia Anna Rita,

Dichiara:

di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito il 24 gennaio 1990 presso Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

di essere dipendente della Direzione provinciale del lavoro di Rieti, già Ufficio provinciale del lavoro di Rieti, a far data dal 17 maggio 1990;

di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio dell'attività di ispettore di società cooperative presso l'Istituto di studi cooperativi «Luigi Luzzatti»;

di essere in possesso dell'abilitazione alla professione di avvocato, conseguito presso la Corte di Appello di Roma in data 1º ottobre 1998;

di essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di perfezionamento postlaurea in «Gestione ed Organizzazione Territoriale delle Risorse Naturali», conseguito presso La Fondazione «Sabina Universitas» di Rieti in data 27 settembre 2001;

di aver conseguito il riconoscimento di una borsa di studio dalla Fondazione «Sabina Universitas di Rieti» in seguito alla frequenza del predetto corso in «Gestione ed Organizzazione Territoriale delle Risorse Naturali», nonché alla redazione di una tesina sul «riconoscimento civile della tutela ambientale»;

di aver partecipato al seminario sul processo amministrativo ed il ruolo dell'avvocato tenutosi a Roma il 24 novembre 2001;

di aver frequentato il corso avanzato di aggiornamento sul diritto di famiglia, tenuto dal Centro Studi Giuridici sulla Persona organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti e svoltosi a Rieti dal 16 ottobre 2001 al 15 gennaio 2002;

di aver frequentato il corso semestrale per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rieti tenuto si presso la Scuola Forense Sabina dal 5 febbraio 2002 al 16 luglio 2002;

di aver frequentato il Corso di Alta Formazione sul Diritto dei Consumi e della Responsabilità Civile tenuto presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma nell'anno accademico 2003 - 2004;

di essere iscritta al secondo anno del Corso di laurea in psicologia del lavoro presso la facoltà di psicologia 2 dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma e di aver sostenuto con profitto, tra l'altro, gli esami di psicologia dello sviluppo, psicologia della personalità, psicologia del lavoro;

di essere stata designata quale rappresentante supplente in seno al Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in base all'art. 6 del CCNL comparto Ministeri;

di aver partecipato al seminario di studi svoltosi il 3 marzo 2005 a Rieti presso la Sala degli Specchi del Teatro Flavio Vespasiano sul tema «Educazione e cultura di genere - le pari opportunità nella scuola»;

di essere stata uno dei responsabili dell'Ufficio vertenze presso la Camera sindacale della UIL di Rieti;

di essere stata responsabile dell'ADOC di Rieti (associazione per la tutela dei diritti e l'orientamento dei consumatori) e di essere stata designata dalla Camera sindacale della UIL di Rieti presso la Camera di commercio, industria e artigianato di Rieti;

di essere stata responsabile dell'UNIAT di Rieti (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio).

Rieti, 30 gennaio 2006

Anna Rita Fusacchia

06A03443

DECRETO 29 marzo 2006.

Nomina della consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Ancona.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto del Presidente della provincia di Ancona n. 10 del 17 febbraio 2006 con il quale si designa la sig.ra Patrizia Barigelletti e la dott.ssa Rosanna Nichilo rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Patrizia Barigelletti e della dott.ssa Rosanna Nichelo allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Ancona;

Decreta:

La sig.ra Patrizia Barigelletti e la dott.ssa Rosanna Nichilo sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

Il Ministro per le pari opportunità
PRESTIGIACOMO

CURRICULUM

PATRIZIA BARIGELLETTI

Esperienze lavorative:

dipendente della Regione Marche sin dal 1975 - assegnata attualmente alla Segreteria particolare dell'Assessorato Servizi Sociali e Ambiente.

Nomine professionali

La sottoscritta Patrizia Barigelletti è stata nominata dal 1997 al 2001 ai sensi della legge n. 125 del 1991- Consigliera di Parità - componente effettivo nella Commissione per l'impiego Circoscrizionale di Ancona con delibera di Giunta regionale n. 2766 del 27 ottobre 1997 ratificato con decreto direttoriale n. 12/3148 del 7 aprile 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Possiede i requisiti in materia di pari opportunità per aver conseguito il titolo di Operatore dei Servizi Informativi per le Pari Opportunità - di II livello - conferito a seguito della frequenza del corso denominato «Iniziativa Comunitaria Occupazione - Progetto Now - Sportello Informadonna» della durata di n. 500 ore n. 350 ore di sperimentazione e stage di n. 40 ore presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità - con la valutazione finale di 95/100 in data 16 dicembre 1999.

Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 6 aprile 2001.

In base al sopraddetto decreto legislativo n. 196 viene nominata di diritto Consigliera di Parità delta Commissione Provinciale Lavoro e della Commissione Provinciale per le Pari Opportunità dalla data del 28 dicembre 2000.

Di aver fatto parte del Comitato per le Pari Opportunità della Regione Marche in qualità di componente effettivo (in rappresentanza della componente sindacale), nominata con deliba di Giunta Regionale n. 958 dell'8 luglio 2003 sino alla data del 26 settembre 2005.

Altre nomine

È stata nominata con delibera del Consiglio Provinciale di Ancona n. 196 del 19 ottobre 1994 ratificata con decreto del Presidente della Corte di Appello di Ancona, componente effettivo della Commissione Elettorale Circondariale di Ancona.

Di essere stata eletta Consigliere Comunale di Agugliano nelle legislature 1995/1999 e 1999/2004.

Istruzione

In possesso del diploma di Maturità di «Tecnico dei Servizi Sociali conseguito con la votazione di 90/100.

In possesso dell'Attestato di qualifica di «Operatore dei Servizi informativi per le Pari Opportunità di II livello - conferito a seguito della frequenza del Corso denominato «Iniziativa Comunitaria Occupazione - Progetto Now - Sportello Informadonna» della durata di n. 500 ore - n. 350 ore di sperimentazione e n. 40 ore di stage presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità con la valutazione finale di 95/100 in data 16 dicembre 1999;

di aver partecipato al corso per Amministratrici di Enti Locali dal titolo «Coniugare Impegno e Competenza e/o Università di Ancona - facoltà di agraria frequentato nel febbraio 1997 organizzato dalla Commissione Regionale Pari Opportunità;

In possesso dell'Attestato di frequenza del corso «Migliorare le relazioni interpersonali» organizzato dal Comitato Pari Opportunità della Regione Marche.

Pubblicazioni

«Progetto Now - Sportello Informadonna» - Dorica Arti Grafiche - Ancona.

Regione Marche - Comitato Pari Opportunità.

A cura di: Arnaldi S., Barigelletti P., Bonetti A.,Cantelli T., Di Munno G., Gini M., Luzietti N., Manzotti S., Mengoni M., Nichilo R., Pongetti S., Ricciarelli S., Scarabotto G., Travagl1ati L., Triscari E.

Autorizzo al trattamento dei dati personaliai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Sottoscritto ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

CURRICULUM PROFESSIONALE

ROSANNA NICHILO

TITOLI DI SERVIZIO

Regione Marche dal 1996 ad oggi.

Fascia «D» profilo professionale «Istruttore Amministrativo», dal settembre 2001 presso il Servizio Stampa e Pubbliche Relazioni.

In qualità di Responsabile dello «Sportello informadonna» con DGR n. 1735/2001 con funzioni di coordinamento delle risorse umane e dei servizi erogati dalla struttura.

Ex VII qualifica funzionale «istruttore direttivo» dal 1996 al 2001 presso la Scuola di Formazione del personale regionale in qualità di:

progettista e coordinatore delle attività formative programmate per i dipendenti della Regione Marche;

dal 1999 incarico di controllo delle attività relative ai corsi:

della legge n. 236/1993;

degli I.F.T.S. (Istruzione Formazione Tecnica Superiore);

dei P.O.R. - corsi di specializzazione;

F.S.E. Ob.3 asse 1 - attività formative per donne disoccupate;

Incarico di collaborazione professionale nell'ambito del progetto PON «Azioni di Sistema» Ob. 3» - Trasferimento di buone pratiche nella Formazione.

Incarico di collaborazione professionale nell'ambito del progetto PON «Azione di Sistema Ob. 3» «Formazione Continua» promozione della cittadinanza attiva e dell'occupabilità nella nuova società dell'informazione.

Membro del FORUM delle Donne del comune di Ancona.

Membro del Comitato Pari Opportunità detta Regione Marche.

Componente del progetto «Sportello Infogrujaia» POPA (Pari Opportunità nella Pubblica Amministrazione), finanziato con le riorse comunitarie Interreg IIIA in collaborazione con la Posizione di progetto Tutela e Valorizzazione delle Pari Opportunità della Regione Marche.

Regione Emilia Romagna, dal 1° agosto 1989.

Ex VII qualifica funzionale, «istruttore direttivo», presso il centro di Formazione professionale di Forlì in qualità di:

responsabile dell'area «Servizi alla Persona» (delibera n. 2270 dell'8 agosto 1991);

coordinatore dell'alternanza scuola-lavoro gestita con le S.M.S della provincia di Forlì;

responsabile dell'area servizi alla persona;

progettista coordinatore di corsi di formazione professionale e di attività collaterali;

docente nell'ambito di corsi di formazione di I° e II° livello.

Amministrazione Comunale di Forlì: 1982.

VII° qualifica funzionale.

Docenza e Coordinamento di corsi di Formazione Professionale.

Titoli di studio: professionali e culturali:

maturità scientifica conseguita nel 1973;

laurea in filosofia conseguita in data 8 marzo 1979;

post laurea «Corso di perfezionamento Cooperazione Internazionale e Politiche di intervento nei Paesi in via di sviluppo».

Corsi di formazione, qualificazione, aggiornamento professionale:

progettazione e programmazione formativa e ruolo del coordinatore - Area formativa - durata modulo ore 32 - presenze 28 ore - Area font-office - durata 27 ore - presenze ore 24 - Area controllo di gestione - durata ore 40 - presenze ore 12.

attestato di motivata e idonea attestazione;

corso per il sostegno e valorizzazione dei corsi di base nella F.P - ore 18;

corso per la costituzione di un servizio di formazione volto ai genitori di alunni della S.M.I. e dei CC.FF.PP. - ore 18;

corso di aggiornamento «Workshop di formazione per la ridefinizione del sistema formativo nella Regione Marche»; corso rivolto al personale assegnato alla Scuola di formazione del personale regionale - durata ore 30, anno 1997;

corso di formazione di base su personal computer dal 2 giugno 1997 al 5 giugno 1997 durata ore 28.

intervento di formazione/lavoro per l'implementazione di competenze di analisi organizzativa anno 1996 durata ore 80.

corso di preparazione all'esercizio della funzione di referente della formazione della Regione Marche anno 1997/1998 durata ore 84. Attestato di profitto;

partecipazione al corso formazione Progetto Now Sportello Informadonna di ore 500 con acquisizione di qualifica professionale di II livello;

corso di formazione per Tutor d'aula;

corso di formazione per implementare le competenze necessarie ai componenti della Commissione Bilaterale Paritetica di cui all'art. 25 dell'attuale Contratto di Lavoro - di ore n. 135 e conseguimento di attestato di profitto;

la Metodologia del problem solving attestato di partecipazione anno 2002 durata 21 ore;

corso di addetti fumo attestato di partecipazione anno 2003 durata 7 ore;

poject management attestato di partecipazione anno 2003 durata 35 ore;

corso di formazione in materie giuridiche per gli operatori di pari opportunità attestato di profitto anno 2004 durata, 80 ore;

la comunicazione pubblica ed istituzionale attestato di profitto anno 2004/2005 durata 90 ore;

formazione degli addetti all'emergenza attestato di partecipazione anno 2004 durata 4 ore;

«Donne Politica e Istituzioni» promosso dal Ministero per le Pari Opportunità realizzato presso l'Università di Camerino di 60 ore. Settembre/ottobre 2005 in corso di frequenza.

Pubbilcazioni.

Progetto Now «Sportello Informadonna» Regione Marche «Comitato Pari Opportunità Anno 2000;

Percorsi di Orientamento Formativo - marzo 2001 - pubblicato da Scuola di formazione del personale regionale - Ancona;

Il Corridoio Appenninico - Sintesi di una esperienza formativa - febbraio 2002 - Scuola di Formazione del Personale Regionale Servizio Programmazione;

PON «Azioni di Sistema» IT 053 PO 007 Trasferimento di Buone Pratiche Avviso n. 1/01 - Misura C1 - Pubblicato da Mondo Lavoro - agosto 2003;

PON «Azione di Sistema Ob. 3 Formazione Continua»: Promozione della Cittadinanza Attiva e dell'Occupabilità nella Nuova Società dell'Informazione - Pubblicato Assindustria - anno 2003.

06A03444

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 23 dicembre 2004.

Delega di funzioni ai soprintendenti archivistici.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 relativo all'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modifiche;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 recante disposizioni legislative in materia di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 24 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 2004, serie generale, n. 271

Rilevato che il predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 art. 11, comma 2, individuando le funzioni e i compiti della Direzione generale per gli archivi, dispone altresì, al comma 3, che sia di norma delegata alle Soprintendenze archivistiche la funzione di cui al comma 2, lettera *b)* del medesimo articolo;

Rilevato che lo stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, art. 11, comma 2, lettera *d),* e lettera *e)* attribuisce alla Direzione generale per gli archivi la competenza ad autorizzare gli interventi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché il prestito di beni archivistici per mostre o per esposizioni sul territorio nazionale e all'estero;

Ritenuta l'opportunità di delegare alle Soprintendenze archivistiche anche le funzioni previste dal citato art. 11, comma 2, lettera *d)* e lettera *e)*, limitatamente alle mostre ed esposizioni che si tengono sul territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono delegate ai Soprintendenti archivistici le seguenti funzioni:

a) dichiarare l'interesse culturale degli archivi di proprietà privata ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) autorizzare gli interventi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

c) autorizzare il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente a quelle che si tengono sul territorio nazionale.

Art. 2.

La delega di cui all'art. 1 è conferita:

1) in via continuativa, fatti i salvi i poteri del direttore generale qui delegante di emanare direttive nelle materie qui delegate, di controllare l'esercizio dei poteri delegati, di avocare a sé la trattazione di specifici affari, di sostituirsi al delegato in caso di inerzia, di annullare gli atti emanati dal delegato, fermo restando il dettato dell'art. 16 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di revocare la delega stessa.

2) con l'obbligo, per il delegato, di trasmettere alla Direzione generale per gli archivi copia dei provvedimenti emessi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà sottoposto agli organi di controllo competenti secondo le vigenti disposizioni e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2004

Il direttore generale: FALLACE

Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 2006
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 160

06A03472

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 15 febbraio 2006.

Individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 765;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero;

Visto il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 5 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249 recante istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica ed in particolare l'art. 43;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifica al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed in particolare l'art. 41, commi 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2003;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni»;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

1. Le prestazioni di carattere scientifico e sperimentale, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi sono individuate come di seguito indicato:

a) rilascio di omologazioni per apparati e apparecchiature in regime obbligatorio, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1998, n. 507;

b) attestazione di conformità sui ricevitori televisivi provenienti da paesi extracomunitari;

c) rilascio di certificazioni di conformità a norme di apparati e sistemi;

d) rilascio di certificazioni nell'ambito del TETRA MoU;

*e)*rilascio di certificazioni sulle stazioni radio base per telefonia mobile in base all'accordo con i gestori;

f) effettuazione di valutazioni e prove per la sicurezza informatica di prodotti e sistemi relativi a dati classificati (Ce. Va.);

g) effettuazione di verifiche e rilascio di certificazioni in materia di qualità dei servizi di comunicazione elettronica, anche con riferimento all'accessibilità;

h) rilascio di rapporti di prova su apparati e sistemi;

i) svolgimento di attivita ed effettuazione di prestazioni in qualità di Organismo nazionale di certificazione per la sicurezza informatica nel settore commerciale, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 aprile 2004, n. 98;

l) prestazione di servizi in materia metrologica;

m) prestazione del servizio di sincronizzazione delle reti di comunicazione elettronica per i gestori;

n) prestazioni di servizi correlati alla utilizzazione ed alla gestione di banche dati concernenti numerazioni telefoniche fisse e mobili e domini internet a favore di operatori, enti pubblici e società;

o) effettuazione di valutazioni di sistemi aziendali per la gestione della qualità finalizzate alla certificazione;

p) prestazione di consulenze tecniche;

q) effettuazione di studi, ricerche e sperimentazioni;

r) formazione tecnico-scientifica per il personale di altre amministrazioni e per privati;

s) effettuazione di collaudi di materiali, apparati e sistemi;

t) certificazione di formazione informatica e effettuazione di esami a personale di altre amministrazioni e utenti esterni;

u) prestazioni relative a compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei CORECOM come risultanti dal vigente accordo;

v) collaborazioni in materia di controllo dei livelli di campo elettromagnetico ai fini dell'inquinamento di competenza delle ARPA;

z) ispezioni di controllo presso le strutture degli operatori di comunicazione elettronica, finalizzate alla verifica delle loro capacità di adempiere agli obblighi sulle prestazioni obbligatorie, ai sensi dell'art 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Art. 2.

1. Le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, non riconducibili a quelle individuate nell'art. 1, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi sono individuate come di seguito indicato:

a) collaudi e ispezioni alle stazioni radio a bordo delle navi;

b) assistenza ai concorsi pubblici per prevenire l'utilizzo di terminali GSM;

c) effettuazione su richiesta dei concessionari di progetti tecnici di compatibilizzazione tra impianti radioelettrici;

d) effettuazione di interventi su richiesta di operatori di comunicazione elettronica in assenza di violazioni;

e) attività di istruttoria per il rilascio di nulla osta nonché di vigilanza e controllo concernenti gli impianti e le condutture di energia elettrica ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

f) attività di disattivazione o suggellamento di impianti radioelettrici effettuate nell'interesse del trasgressore.

Art. 3.

1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per le prestazioni di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto effettuati per loro conto dal Ministero delle comunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) spese per il personale impiegato: € 60,00 per ogni ora di lavoro;

b) spese per l'uso di apparecchiature impiegate nelle prove, espresse in percentuale del costo iniziale dell'apparecchiatura per ogni ora di utilizzo:

- strumentazione elettronica ed informatica e camere climatiche 0,80 per mille;

- apparecchiature per prove meccaniche, per prove di sicurezza elettrica e per analisi tecnologiche e chimico fisiche 0,60 per mille;

- campioni di riferimento 0,40 per mille;

c) spese per i materiali di consumo: rimborso del costo sostenuto per l'acquisto del materiale utilizzato;

d) spese di missione per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio: rimborso delle indennità da corrispondere al personale sulla base della normativa vigente;

e) spese generali: il 20% del totale delle voci precedenti.

2. Per quanto riguarda le lettere *a)* e *b)* del comma 1, nel caso che la durata in ore della prestazione risulti pari ad un numero frazionario, il corrispettivo è pari all'importo orario moltiplicato per il suddetto numero frazionario.

3 Qualora si tratti di prestazioni standard a carattere ripetitivo sono adottati prezzi forfetari compilati sulla base degli elementi dei commi 1 e 2.

Art. 4.

1. I compensi dovuti da altre amministrazioni statali, enti e privati, per le prestazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto effettuati per loro conto dal Ministero delle comunicazioni, sono calcolati sulla base dei sottoelencati elementi:

a) quota oraria di surrogazione del personale: euro 24,34, applicata anche alle frazioni di ora;

b) compensi spettanti al personale per missione: rimborso sulla base delle diarie vigenti;

c) quota oraria di utilizzo di apparecchiature: 0,128 per mille del costo iniziale delle apparecchiature stesse;

d) quota d'uso degli automezzi di proprietà del Ministero delle comunicazioni (esclusa la quota di surrogazione per l'autista):

1) autovetture fino a 1.2 litri di cilindrata spesa fissa giornaliera euro 11,36, spesa chilometrica euro 0,36;

2) autovetture da oltre 1.2 a 2.0 litri di cilindrata spesa fissa giornaliera euro 11,36, spesa chilometrica euro 0,57;

3) veicoli da oltre 600 fino a 2000 kg spesa fissa giornaliera euro 18,08, spesa chilometrica euro 0,91;

4) veicoli da oltre 2000 fino a 6000 kg spesa fissa giornaliera euro 26,67, spesa chilometrica euro 1,34;

5) veicoli per uso speciale attrezzati per il controllo dello spettro radioelettrico spesa fissa giornaliera:

- Euro 60 fino a 2000 kg;
- Euro 90,38 oltre 2000 kg;

spesa chilometrica:

- Euro 1,00 fino a 2000 kg;
- Euro 1,51 oltre 2000 kg;

6) per le vetture noleggiate dall'amministrazione il costo orario è determinato suddividendo il canone totale annuo corrisposto per duecentosessanta giorni ed il risultante costo giornaliero per 6;

e) spese per i materiali impiegati: rimborso del costo in base ai prezzi correnti di mercato;

f) spese generali: 15% dell'ammontare complessivo degli oneri sostenuti.

Art. 5.

1. Una somma pari al 30% delle entrate provenienti dai compensi per le prestazioni conto terzi individuate negli articoli 1 e 2 del presente decreto è destinata, d'intesa con le organizzazioni sindacali, all'incentivazione della produttività del personale, incluso quello di livello dirigenziale, in servizio presso il Ministero delle comunicazioni.

2. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Dalla medesima data è abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 settembre 2003, nonché il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 5 settembre 1995, citati nelle premesse, ad eccezione che per i contratti in corso e fino alla loro naturale scadenza.

Roma, 15 febbraio 2006

Il Ministro delle comunicazioni
LANDOLFI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 355

06A03485

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 febbraio 2006.

Recepimento dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, relativo alla sorveglianza rinforzata.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modificazioni;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195;

Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 536, che in attuazione della direttiva 91/683/CEE istituisce il servizio fitosanitario nazionale;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1997;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1997;

Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto l'art. 1 da 2 a 7 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 concernente «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto l'art. 5, comma 8 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212 che ha sostituito l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la raccomandazione (CE) n. 787/2004 del 4 ottobre 2004 relativa a: «Orientamenti tecnici sui metodi di campionamento e di rilevazione degli organismi geneticamente modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti nel quadro del reg. n. 1830/2003» che prevede espressamente l'effettuazione dei controlli sulle sementi convenzionali sia all'interno dei Paesi membri che presso i punti di entrata del territorio comunitario (I. Principi generali, comma 3);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE relativa alle norme tecniche;

Considerata la necessità di garantire la tutela dell'ambiente e del consumatore, nonché della qualità dei sistemi agroalimentari;

Considerato che il vigente sistema normativo regolamenta la produzione e l'impiego sul territorio nazionale di materiale sementiero di varietà geneticamente modificate anche quando commisto con varietà convenzionali;

Considerata la necessità di effettuare uno specifico monitoraggio territoriale per le sementi composte in tutto o in parte di organismi geneticamente modificati;

D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano raggiunta nelle sedute del 10 dicembre 2003 e del 3 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'ambito del monitoraggio previsto dall'art. 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si dispone, ai fini del comma 2, il controllo delle sementi in importazione da Paesi terzi, presso i punti di entrata nazionali di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 1996, relativamente a quelle immesse in libera pratica nel territorio della Repubblica italiana, sulla base di un programma nazionale stabilito dal MiPAF, d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Art. 2.

1. I servizi fitosanitari regionali collaborano, nell'ambito delle proprie competenze con le strutture, di cui al successivo art. 4, incaricate dei controlli sugli organismi geneticamente modificati effettuando il prelevamento dei campioni secondo le disposizioni impartite dal MiPAF con successivo provvedimento.

2. Le partite di sementi non possono essere commercializzate fino al ricevimento della comunicazione sull'esito delle analisi circa la presenza di organismi geneticamente modificati.

Art. 3.

1. Gli importatori delle sementi di cui all'art. 1 provenienti da Paesi terzi, sono tenuti a notificare al servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata, almeno due giorni lavorativi prima dell'introduzione, l'arrivo della partita in questione nonché il luogo di stoccaggio.

Art. 4.

1. I servizi fitosanitari regionali inviano i campioni prelevati all'ENSE o ai laboratori individuati dal programma nazionale, comunicando all'Ispettorato centrale repressione frodi gli estremi identificativi dei lotti campionati ed il laboratorio che effettua le analisi, nonché il luogo di stoccaggio.

Art. 5.

1. I laboratori comunicano l'esito delle analisi all'interessato e per conoscenza ai servizi fitosanitari ed all'Ispettorato centrale repressione frodi.

2. L'Ispettorato centrale repressione frodi effettua il coordinamento delle attività di controllo e informa dell'esito delle analisi il Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero della salute e le regioni e province autonome.

Art. 6.

1. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane collaborano, per quanto di competenza, al monitoraggio nazionale coordinandosi con i servizi fitosanitari regionali presso i punti di entrata nazionali.

Roma, 28 febbraio 2006

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

06A03448

PROVVEDIMENTO 30 marzo 2006.

Iscrizione della denominazione «Melannurca Campana» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 417/2006 della Commissione del 10 marzo 2006, la denominazione «Melannurca Campana» riferita alla categoria degli ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati, è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Melannurca Campana», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della indicazione geografica protetta «Melannurca Campana», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 417/2006 del 10 marzo 2006.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Melannurca Campana» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Indicazione geografica protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 30 marzo 2006

Il direttore generale: LA TORRE

SCHEDA RIEPILOGATIVA
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«Melannurca Campana» nazionale del fascicolo: 3/2001
(N. CE:)
DOP( ) - I.G.P. (X)

La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un'informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti coperti dalla IGP in questione sono invitati a consultare la versione integrale del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.

1. *Servizio competente dello Stato membro.*

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.

Indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.

Recapito telefonico: 06/4819968, fax 06/42013126, e-mail: QTC3@politiche agricole.it

2. *Associazione richiedente.*

2.1. Nome:

a) Associazione produttori ortofrutticoli e Mela Annurca» (A.P.O.M.A.);

b) Associazione produttori ortofrutticoli Irpino-Sanniti (A.P.O.I.S.).

2.2. Indirizzo:

a) via G. Pica, 62 - 80142 Napoli, tel. 081/266244;

b) via XXIV Maggio, 22 - 84100 Benevento, tel. 0824/316556

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (×) altro ( ).

3. *Tipo di prodotto.*

classe 1.6 ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati.

4. *Descrizione del disciplinare* (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1 Nome: Melannurca Campana.

4.2 Descrizione: all'atto dell'immissione al consumo, il prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche:

Per la varietà Annurca:

forma: frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimettrica;

dimensioni: 60 mm di diametro ed un peso di 100 g a frutto (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco è ammesso un diametro di 55 mm ed un peso di 80 g a frutto (valori minimi ammessi);

buccia: di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 50-80% della superficie e con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra; nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una buccia di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta giallo-verdastro con striature rosse sul 40-70% della superficie e con sovraccolore rosso sull'85-95% della superficie dopo l'arrossamento a terra;

epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, mediamente rugginosa in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, molto compatta, croccante, mediamente dolce-acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, di ottime qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni: ottima;

durezza: (al penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non inferiore a 8,5 kg e a fine conservazione non inferiore a 5 kg; nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi);

residuo refrattrometrico: alla raccolta di 11,5° Bx, a fine conservazione 12,° Bx (valori minimi);

acidità titolabile: alla raccolta non inferiore a 9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione non inferiore a 5,6 meq/100 ml di succo.

Per la varietà Rossa del sud:

forma: frutto appiattito-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;

dimensioni: non inferiori a 60 mm di diametro, ed un peso di 100 g a frutto;

buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie;

epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, con tracce di rugginosità, in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni: ottima;

durezza: (al penetrometro con puntale di 11 mm) alla raccolta non inferiore a 8,5 kg, a fine conservazione non inferiore a 5 kg;

residuo refrattrometrico: alla raccolta 120 Bx, a fine conservazione 12,50 Bx (valori minimi);

acidità titolabile. alla raccolta non inferiore a 7,7 meq/100 ml di succo, a fine conservazione non inferiore a 5,0 meq/100 ml di succo.

4.3. Zona geografica.

La zona di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana», comprende i territori di alcuni comuni ricadenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, individuati nel disciplinare di produzione.

4.4. Prova dell'origine.

Ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, dei produttori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da valle a monte della filiera di produzione) del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. Qualora l'organismo di controllo verifichi delle non conformità, anche solo in una fase della filiera produttiva, il prodotto non potrà essere commercializzato con l'indicazione d'origine protetta «Melannurca Campana».

4.5. *Metodo di ottenimento.*

Il disciplinare di produzione prevede tra l'altro che nella fase di coltivazione, l'allevamento delle piante avvenga a vaso «a pieno vento», anche se sono ammessi i nuovi sistemi di potatura purché non modifichino le caratteristiche peculiari del prodotto. Il portinnesto più diffuso risulta ancora il franco, ma sono ritenuti idonei anche i portinnesti clonali. Il numero di piante per ettaro può variare fino ad un massimo di 1.200 piante/ha. La produzione massima consentita, pur con le variazioni indotte dall'andamento climatico stagionale, è fissata in 35 t/ettaro. L'acqua di irrigazione deve presentare valori di salinità non superiore a 1,1 E.C.W. La raccolta dei frutti dalla pianta è effettuata a mano. È tradizionalmente in uso, da tempo immemorabile, l'arrossamento a terra dei frutti nei cosiddetti «melai». Le mele sono poste su piccoli appezzamenti di terreno, sistemati «a porche» per evitare ristagni di acqua, su cui sono stesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono disposti su una-due file esponendo alla luce soprattutto la parte meno colorata, e ciò si realizza rigirandoli periodicamente.

Le operazioni di coltivazione, produzione e condizionamento devono essere effettuate, all'interno del territorio già definito al punto 4.3, al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo del prodotto.

4.6. Legame.

La coltura della Mela Annurca ha da sempre caratterizzato il paesaggio campano, grazie alle condizioni pedoclimatiche favorevoli, che ne hanno permesso la diffusione laddove i terreni o per matrice pedologica o per azione delle piogge (6000-7000 m3/ha dalla primavera all'autunno) hanno una profondità utile alle radici maggiore di 80 cm, presentano valori di calcare inferiore a 10 e una salinità espressa in mS/cm minore di 2. La Mela Annurca inizia a fiorire e a germogliare tardi sfuggendo così le conseguenze negative delle basse temperature coincidenti con la fioritura ed il germogliamento. L'area interessata alla produzione della I.G.P. è caratterizzata da un buon drenaggio; il terreno si distingue per la media tessitura (franco-limosa), nonché per Ph compreso nell'intervallo 6,5-7,5,. Il fattore umano che accompagna attentamente l'intero ciclo di produzione della Mela Annurca è fondamentale dalla coltivazione, alla raccolta, fino alla costruzione dei melai e alla tecnica di arrossamento. Il rapporto dell'Annurca con la Campania è antichissimo, un legame che, partendo dall'epoca romana e dalla zona flegrea, è andato consolidandosi nei secoli e che ha progressivamente coinvolto molte altre zone del territorio regionale; zone che, per selezionarsi in funzione dell'idoneità ambientale, hanno richiesto secoli di laboriosa e paziente opera degli operatori agricoli locali. Da tempo immemorabile e in tutti i testi che trattano la materia, dire Mela Annurca è dire Campania.

In Campania, definita dai Romani *Campania felix* per la sua straordinaria posizione geografica, esiste da millenni una frutticoltura estremamente composita e ricca; in questo quadro assume primaria importanza la Mela Annurca definita, a ragione, la «regina

delle mele». Scoprire le radici dell'Annurca, significa ripercorrere elementi di alta memoria storica, visto che essa è riconoscibile in alcuni dipinti pompeiani ed in particolare in quelli della «Casa dei Cervi» ad Ercolano. Ciò fa supporre che gli antichi abitanti di tali zone fossero gia consumatori di tali mele. Plinio il Vecchio le descrisse per primo nella sua monumentale enciclopedia «*Naturalis Historia*».

4.7. Struttura di controllo.

Nome: IS.ME.CERT.

Indirizzo: via G. Porzio centro direzionale Isola G1 scala C - 80143 Napoli

4.8. Etichettatura.

Le indicazioni riportate in etichetta, a caratteri chiari ed indelebili, sono:

1) la dicitura I.G.P. «Melannurca Campana», seguita dall'indicazione varietale «Annurca» o «Rossa del Sud»;

2) il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda produttrice;

3) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione;

4) il logo della I.G.P., una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore ed il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro è verde.

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la «Melannurca» I.G.P. anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta indicazione geografica senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli del punto 4.2 della scheda, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5º Bx per il residuo;

sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantità utilizzata della I.G.P. Melannurca Campana e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi;

gli utilizzatori del prodotto a indicazione geografica tipica siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della indicazione geografica tipica. In assenza di un consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.

4.9. Condizioni nazionali: ....
(parte riservata alla Commissione)

N.CE

Data di ricevimento del fascicolo integrale.

DISCIPLINA DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «MELA CAMPANA»

Art. 1.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/1992 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Melannurca Campana» designa i frutti dei biotipi riferibili alle cultivar di melo «Annurca» e «Annurca Rossa del Sud», prodotti nel territorio ricadente nella regione Campania e definito nel successivo art. 3.

Art. 3.

La zona di produzione della I.G.P. «Melannurca Campana», comprende i territori, interi o parziali, dei seguenti comuni ricadenti nelle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno.

Provincia di Avellino.

Comuni parzialmente interessati:

Cervinara, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con il comune di Montesarchio; est dal confine con il comune di S. Martino V. Caudina fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; sud dalla strada provinciale Rotondi-S. Martino V.C.; ovest dal confine con il comune di Rotondi fino alla provinciale Rotondi-S. Martino V.C.;

Montoro Inferiore, l'area interessata è delimitata a: nord dalla via Pescarola per l'intero tratto tra l'innesto con la via Marconi della frazione Preturo e l'innesto con la via Mercatello della frazione Borgo, inoltre, dalla via Marconi della frazione Preturo per il tratto che va dall'innesto con via Pescarola all'innesto con la via Variante; est dalla s.p. 90 (detta Borgo) dall'innesto con via Pescarola fino al congiungimento con la s.p. Turci nella frazione piazza di Pandola e seguendo tale strada fino alla frazione Misciano all'altezza del ponte del raccordo autostradale SA-AV; sud dal confine con la provincia di Salerno nel tratto compreso tra la s.p. Turci e la s.s. 18; ovest dalla linea ferroviaria BN-AV-SA nel tratto compreso tra il punto d'intersezione di questa con via Granaro fino al passaggio a livello di Casa Pellecchia e da qui lungo la s.s. 18 fino al confine con la provincia di Salerno;

Montoro Superiore, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada vicinale «Vallone delle Macchie», nel tratto compreso dall'incrocio con la s.p. 90 fino all'incrocio con la s.p. 104 che collega la frazione Banzano; est dalla s.p. 104 tra l'innesto di questa con la via vicinale «Vallone delle Macchie» fino all'altezza di via dell'Aia della frazione Caliano e da questa fino all'incrocio con la s.p. Piano-S. Pietro, quindi, partendo da quest'incrocio lungo via Leone fino al congiungimento con via Turci; ovest dalla strada provinciale Borgo nel tratto compreso dall'innesto con via Pescarola fino a quello con via Turci;

Rotondi, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con la provincia di Benevento; est dal confine con il comune di Cervinara fino all'altezza della strada ex s.s. 374; sud dalla strada ex s.s. 374; ovest dal confine con il comune di Paolisi fino all'altezza della linea ferroviaria Valle Caudina;

S. Lucia di Serino, l'area interessata è delimitata a: nord-est dalla strada provinciale che attraversa il centro abitato di S. Lucia collegandolo con Atripalda; sud dal confine comunale di Serino; ovest dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Stefano del Sole;

S. Martino Valle Caudina, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con la provincia di Benevento; est dal confine con il comune di Pannarano fino all'altezza della strada provinciale Rotondi-Pannarano; sud dalla strada provinciale Rotondi-Pannarano; ovest dal confine con il comune di Cervinara;

S. Michele di Serino, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con il comune di Cesinali; est dai confini con i comuni di S. Stefano del Sole e S. Lucia di Serino; sud dal confine con il comune di Serino; ovest dalla linea ferroviaria Avellino-Mercato S. Severino;

S. Stefano del Sole, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con il comune di Cesinali; est dalla strada provinciale che collega S. Lucia ad Atripalda; sud dal confine con il comune di S. Lucia di Serino; ovest dal confine comunale con S. Michele di Serino;

Serino, l'area interessata è delimitata a: nord dai confini con i comuni di S. Michele di Serino e S. Lucia di Serino; est dalla s.p. 28 che collega la frazione Ponte del comune di Serino al comune di S. Lucia di Serino; sud dal punto di confluenza della s.p. 28 «frazione Ponte di Serino-S. Lucia di Serino» e della strada provinciale «frazione Ponte di Serino-S. Michele di Serino»; ovest dalla strada che collega la frazione Ponte del comune di Serino al centro abitato di S. Michele di Serino.

Provincia di Benevento.

Comuni interamente interessati: Amorosi, Dugenta, Limatola, Puglianello, S. Salvatore Telesino, Telese.

Comuni parzialmente interessati:

Airola, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Moiano e Bucciano, a partire dalla rotabile Moiano-Airola; est dal confine comunale con il comune di Bonea e dal confine amm.vo provinciale; sud dal confine col comune di Paolisi; ovest dalla rotabile Moiano-Airola e dalla strada provinciale Caudina per il tratto che collega il centro abitato di Airola con la nazionale Appia nei pressi del cavalcavia della linea ferroviaria «Valle Caudina»;

Bonea, l'area interessata è delimitata a: nord nel primo tratto dalla strada comunale che dalla C.da Fizzo porta al centro abitato passando per le località «Cavarena», «Guide» e «San Biagio»; nel secondo tratto dalla strada comunale che collega il comune di Bonea con la C.da «Varoni» del comune di Montesarchio passando per C.da «Mosca»; est dal confine col comune di Montesarchio partendo dall'intersezione della strada Bonea-Varoni fino al limite provinciale; sud dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; ovest dal confine col comune di Airola fino all'intersecazione della strada Bucciano-Montesarchio;

Bucciano, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano-Montesarchio; est e sud dal confine col comune di Airola; ovest dal confine col comune di Moiano;

Durazzano, l'area interessata comprende tutta l'area pianeggiante adiacente la strada Sant'Agata dè Goti-Durazzano-Cervino, delimitata a: nord dal rilievo di M. Longano; a est dal confine con il comune di Sant'Agata dei Goti e dai rilievi di M. Buzzano e M. Aglio, a sud ed ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;

Faicchio, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada statale che collega Gioia Sannitica con Faicchio fino al centro abitato, successivamente del torrente Titerno nel tratto che va dal centro abitato al confine col comune di S. Lorenzello; est dal confine col comune di S. Lorenzello; sud dal confme con i comuni di S. Salvatore Telesino e Puglianello; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;

Frasso Telesino, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Melizzano; est dalla rotabile Solopaca-Frasso Telesino-Bucciano; sud dal confine col comune di S. Agata dei Goti; ovest dal confine col comune di Dugenta;

Melizzano, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Amorosi, Telese e Solopaca; est dalla strada che collega Solopaca con Frasso Telesino; sud dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta;

Moiano, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di S. Agata dè Goti; nord-est dalla strada provinciale Frasso T.-Bucciano; est dal confine col comune di Bucciano; sud dal confine col comune di Airola; ovest dalla provinciale Airola-Moiano-S. Agata dè Goti;

Montesarchio, l'area interessata è delimitata a: nord-est per un primo tratto dal confine con Bonea ed il centro abitato di Montasarchio, dalla strada che collega Bonea con Montesarchio passando per C.da Varoni; per un secondo tratto dalla statale Appia fino al limite provinciale; sud dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; ovest dal confine col comune di Bonea;

Paolisi, l'area interessata è delimitata a: dal confine col comune di Airola; est dal confine amm.vo con la provincia di Avellino; sud dalla linea ferroviaria «Valle Caudina»; ovest dal confine col comune di Arpaia;

S. Lorenzello, l'area interessata è delimitata a: nord dal torrente Titerno; est dal confine con i comuni di Cerreto Sannita e Guardia Sanframondi; sud dal confine con il comune di Castelvenere; ovest dal confine con i comuni di Faicchio e S. Salvatore Telesino;

Sant'Agata Dei Goti, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Frasso Telesino e Dugenta; est dalla strada provinciale Frasso Telesino-Bucciano, da un tratto del confine con il comune di Moiano e dalle strade provinciali Durazzano-S. Agata dè Goti e S. Agata dè Goti-Moiano; sud dal confine col comune di Durazzano; ovest dal confine amm.vo con la provincia di Caserta.

Provincia di Caserta:

Comuni interamente interessati: Aversa, Bellona, Caianello, Calvi Risorta, Camigliano, Carinaro, Casal Di Principe, Casaluce, Casapesenna, Cesa, Frignano, Grazzanise, Gricignano, Lusciano, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Pignataro Maggiore, Riardo, S. Arpino, S. Cipriano D'Aversa, S. Maria la Fossa, S. Marcellino, S. Tammaro, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Trentola-Ducenta, Villa di Briano, Vitulazio.

Comuni parzialmente interessati:

Ailano, l'area interessata è delimitata a: nord-est dalla strada comunale S. Maria Zanneto lungo la curva livello di 275 m s.l.m., sino al nucleo abitato di Ailano e da qui lungo la strada comunale del comune di Raviscanina sino a raggiungerlo; sud dal confine col comune di Vairano Patenora;

Alvignano, l'area interessata è delimitata a: nord dalla vicinale che collega masseria Melone con mass. la Vecchia; est dal confine col comune di Ruviano; sud dai confini con i comuni di Ruviano e Caiazzo; ovest seguendo la curva di livello del monte Caracciolo, quota 108 m s.l.m., fino alla strada s.s. 158, poi seguendo il rio Tella fino a mass. Melone;

Baia e Latina, l'area interessata è delimitata a: nord-ovest dalla strada vicinale che staccandosi dalla prov. Dragoni-Baia e Latina collega mass. Burrelli a mass. le Morecine fino al confine com.le con Alife; nord-est dal confine col comune di Alife; sud-est dal confine col comune di Dragoni; sud-ovest dalla strada prov. Dragoni-Baia e Latina nel tratto dal confine con Dragoni fino a ponte Murato;

Caiazzo, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Alvignano; est dal confine col comune di Ruviano; sud-est dalla strada s.s. 78 Sannitica nel tratto da mass. Fasulo a mass. Pisciacchione; si segue poi la comunale per mass. Pietramarino-la Torre- mass. Santoro, da qui si segue la strada Caiazzo-Alvignano fino a mass. Pescara, proseguendo in direzione S. Pietro-Trappeto fino a Mondrone;

Capua, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Vitulazio, Bellona e Pontelatone; est dalla vicinale che dal Volturno porta a mass. Conte Mauro, da qui seguendo la s.s. Sannitica n. 87 in direzione c.da Mazzarella fino a S. Angelo in Formis; da qui, in direzione sud, seguendo la curva di livello, a quota 50 m s.l.m., del monte Tifata fino al confine con S. Prisco; sud dai confini con i comuni di S. Maria la Fossa, S. Tammaro, S. Maria C.V. e S. Prisco; ovest dal confine col comune di Cancello Arnone;

Carinola, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con Sessa A. lungo la s.s. Appia fino all'incrocio per Ventaroli, da qui seguendo la strada per S. Ianni, risalendo lungo la strada per Cappelle fino al confine con Teano; est dai confini con i comuni di Teano e Francolise; sud dalla Ciamprisco-Nocelleto-Carinola; ovest dalla strada Carinola-Cascano;

Castel di Sasso, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con il comune di Pontelatone e dalla strada Cisterna-Strangolagalli nel tratto mass. Adinolfi-S. Marco-Strangolagalli; est dalla strada Strangolagalli-mass. Lombardi fino al confine con Piana di Caiazzo, seguendo poi questo confine (in direzione sud) fino alla strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo; sud lungo la strada Taverna Nuova-Piana di Caiazzo nel tratto da mass. S. Berardino a mass. Castagna; ovest dal confine col comune di Pontelatone;

Cellole, l'area interessata è delimitata a: nord, est e ovest dal confine con il comune di Sessa Aurunca; a sud-ovest dalla s.s. n. 7-*quater* Domitiana fino ad incontrare il comune di Sessa Aurunca;

Conca Della Campania, l'area interessata è delimitata a: nord-est con la s.s. 6 Casilina; nord-ovest dal confine col comune di Mignano Montelungo; ovest dal confine col comune di Galluccio; sud a partire dal confine com.le con Galluccio in loc. Selva Seggi lungo la vicinale che porta a Vezzuola, loc. Pantanello, loc. Gli Stagli, loc. Viapiano; da qui lungo la strada Orchi-Tuoro di Teano fino al confine comunale con Tora e Piccilli;

Dragoni, l'area interessata è delimitata a: nord-ovest dal confine col comune di Baia e Latina; nord-est dal confine col comune di Alife; sud-est dalla s.s. 158 nel tratto da ponte Margherita a loc. Pantano; sud-ovest dalla strada provinciale Dragoni-Baia e Latina, nel tratto loc. Pantano-confine com.le di Baia e Latina;

Formicola, l'area interessata è delimitata a: nord/nord-est dalla strada che collega Rocchetta e Croce a Fondola, Cavallari, Formicola fino in loc. mass. Campo ad incontrare il confine con Pontelatone; sud dal confine col comune di Pontelatone; ovest dai confini con i comuni di Giano Vetusto, Camigliano e Bellona;

Francolise, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Teano e Sparanise; est dal confine col comune di Sparanise; sud dal confme con il comune di Cancello A. fino all'incrocio

con la strada Brezza-S. Andrea-Pizzone-Ciamprisco e dalla suddetta strada fino al confine con Carinola; ovest dai confini con i comuni di Carinola e Teano;

Galluccio, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Rocca d'Evandro e Mignano M.; est dal confine col comune di Conca della Campania; sud a partire dal confine con Conca della Campania dalla vicinale che congiunge loc. Madonna del Sorbello, Fortinelli, Spicciano e Fulighi; e dal confine col comune di Sessa Aurunca; ovest dal confine col comune di Rocca d'Evandro;

Giano Vetusto, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con il comune di Rocchetta fino all'incrocio con la strada comunale Selva a quota 275 m s.l.m.; nord-est dalla strada comunale Selva e dalla strada comunale Capitolo fino al centro abitato di Giano. Si prosegue lungo la strada vicinale Fontana e per la strada comunale che collega Giano a Camigliano sino al confine amm.vo di tale comune; sud-ovest dai confini con i comuni di Pignataro e Pastorano; ovest dal confine col comune di Calvi Risorta;

Maddaloni, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Valle di Maddaloni; est/sud-est dalla curva di livello, quota 200 m s.l.m., del colle Castellone passando per mass. Garofalo, loc. la Crocella, e si chiude in corrispondenza della intersezione della via Sannitica con la strada che porta alla stazione ferroviaria di Maddaloni Inferiore; ovest dalla curva di livello, quota 195 m s.l.m., del monte S. Michele;

Marzano Appio, l'area interessata è delimitata a: nord ovest dal confine con i comuni di Tora e Piccilli e Presenzano; est dal confine col comune di Vairano P.; sud dal confine col comune di Caianello; ovest dal confine col comune di Caianello, poi da Tuoro Casale dalla strada per Fragoni, Piedituoro, mass. Vespasiano, mass. Santi, Boiani, Ameglio, Centella, mass. Ciorlano fino alla s.s. n. 6 e proseguendo in direzione nord lungo la vicinale che costeggia la loc. Castagneto fino al confine col comune di Tora e Piccilli;

Mignano Montelungo, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada ferrata, dal fiume Peccia fino a Vaco, poi dalla vicinale costeggiando loc. Romano fino alla s.s. Casilina; da qui lungo la curva di livello del monte Rotondo a quota 150 m s.l.m. fino a mass. Porcaro; est da mass. Porcaro lungo la curva di livello del monte Cavallo, monte Cesina, quota 200 m s.l.m., e del colle Amato; sud dai confini con i comuni di Conca della Campania e Galluccio; ovest dal confine con Galluccio lungo la vicinale per Caspoli, la strada per Campo, Casale, loc. Teroni, di qui seguendo Fosso Camponi ed il Fosso del Lupo fino al confine regionale col Lazio;

Mondragone, l'area interessata è delimitata ad ovest dalla strada che congiunge la località Masseria del Papa con la località Casino della Starza; di qui al confine nord prosegue lungo la strada per Falciano del Massico, fino al relativo confine comunale; a nord-est dal confine con il comune di Falciano del Massico; a sud dal canale Savane nel tratto compreso tra il confine con detto comune e la località Masseria del Papa;

Pietramelara, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada Riardo-Pietramelara-Baia; est dal confine col comune di Roccaromana; ovest dal confine del comune di Riardo; sud dalla curva di livello di 300 m s.l.m. sino a località Ceraselle e da qui sino alla località di Valle di Trabucco, lungo la curva di livello di 400 m s.l.m., quindi lungo la strada comunale tra Pietramelara ed il comune di Rocchetta, in direzione di quest'ultimo a quota 500 m s.l.m. e infine, lungo la curva di livello di 300 m s.l.m. fino al confine con il comune di Riardo;

Pietravairano, l'area interessata è delimitata a: nord-ovest dal confine col comune di Vairano P.; nord-est: dai confini con i comuni di Raviscanina, S. Angelo d'Alife; sud-est dal confine con i comuni di Pietramelara, Roccaromana, Baia e Latina; dal confine col comune di Baia e Latina - in loc. Santoianni - si segue la vicinale a quota 133 m s.l.m. per mass. Vaccareccia, questa costeggia il bosco di monte Fossato, per raggiungere poi mass. Brunori, mass. Starze, loc. Puglianello, loc. Bocca della Petrosa, infine costeggia monte Monaco fino ad incontrare il confine col comune di Pietramelara; sud dal confine con i comuni di Riardo e Pietramelara;

Pontelatone, l'area interessata è delimitata a: nord-ovest dal confine col comune di Formicola; est partendo dal confine con Formicola seguendo la strada per Savignano-Casalicchio, da qui lungo la vicinale per mass. Corterosa, poi lungo la curva di livello del monte Nizzola, quota 130 m s.l.m. fino a Prea; da Prea a Cisterna si segue il confine con comune di Castel di Sasso; da Cisterna si segue la strada per mass. Aia Vecchia-mass. Adinolfi fino ad incontrare nuovamente e seguire (verso sud) il confine comunale di Castel di Sasso fino a mass. Castagna; sud dalla strada che, proveniente dalla Fagianeria congiunge mass. Castagna-Taverna Nuova-mass. Uranno fino al confine con Bellona; ovest dal confine con i comuni di Bellona e Camigliano;

Pratella, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada che collega la località mass. Quattro Stradoni con località Mastrati per poi proseguire per il vallone che costeggia il colle di Mastrati sino al crinale del Monte Cappella a quota 650 m s.l.m., continuando lungo il vallone Rava della Stella fino in prossimità dell'abitato di Pratella ed infine verso località Colle Pizzuto sino al confine del comune di Ailano; sud-est dal confine del comune di Ailano; sud dal confine col comune di Vairano-Patenora; ovest dai confini con i comuni di Sesto Campano e Presenzano;

Presenzano, l'area interessata è delimitata a: nord-ovest dalla strada comunale che parte dal km 164 della s.s. n. 6 Casilina sino alla località mass. Quercia al centro abitato di Presenzano, per poi seguire la curva di livello di 300 m s.l.m., sino alle condotte della centrale idroelettrica di Presenzano e da qui lungo la curva di livello di 200 m s.l.m. fino al confine comunale di Sesto Campano; nord-est dai confini con i comuni di Sesto Campano e Pratella; est/sud-est dal confine col comune di Vairano P.; sud dal confine col comune di Marzano Appio; sud-ovest dal confine col comune di Tora e Piccilli;

Rocca D'Evandro, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine regionale con il Lazio (comune di Cassino); est dal confine col comune di Mignano M., seguendo poi il fiume Peccia fino alla vicinale che porta a loc. Colli e da qui a Rocca d'Evandro; da qui lungo la strada vicinale per Campolongo, Cucuruzzo, loc. Campanara fino al confine con Galluccio; sud dal confine col comune di Sessa Aurunca; ovest dal confine regionale con il Lazio (comuni di Castelforte, S. Andrea, S. Ambrogino, S. Apollinare);

Roccamonfina, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada Fontanafredda-S. Domenico-Roccamonfina-Tavola-Tuoro di Tavola; est dal confine col comune di Marzano Appio, poi dalla vicinale Tuoro di T.-Garofali fino ad incontrare e seguire il confine con il comune di Teano; sud dalla vicinale che staccandosi dal confine con Teano in loc. Cambre giunge, lambendo il monte Torrecastiello fino a loc. mass. Perrotta; da qui segue il confine comunale con Sessa A. fino a loc. «le Forche»; ovest dalla vicinale che congiunge «le Forche»-m. di Sotto-Fontanafredda;

Roccaromana, l'area interessata è delimitata a: est e sud dal confine amministrativo, al 1994, della Comunità montana Monte Maggiore; ovest dal confine col comune di Petramelara;

Ruviano, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Alvignano; est dalla vicinale che collega mass. Franco a loc. Ponte Nuovo; sud-est dalla strada s.s. 87 Sannitica nel tratto Ponte Nuovo-Mass. Fasulo; ovest dal confine con i comuni di Alvignano e Caiazzo;

S. Pietro Infine, l'area interessata è delimitata a: nord-est dal confine amministrativo, al 1994, della Comunità montana Monte S. Croce; sud dal confine col comune di Mignano M.; nord-ovest dal confine regionale con il Lazio (comune di S. Vittore);

Sessa Aurunca, l'area interessata è delimitata a: nord-ovest dal confine regionale col Lazio; nord-est dal fiume Garigliano in loc. Taverna Vecchia lungo la mulattiera Taverna V.-mass. Tonda, Aconursi, Corigliano; da Corigliano lungo la strada che congiunge Corigliano-Li Paoli-Fontanaradina-Ponte; est dalla strada che congiunge Ponte-Sessa A. fino all'incrocio con la s.s. Appia in loc. S. Rocco; sud dalla strada che staccandosi dalla s.s. Appia raggiunge la frazione Avezzano e prosegue verso le frazioni Corbello, Carano e Piedimonte Massicano, fino all'incrocio con la s.s. n. 7-*quater* Domiziana, da qui il confine ovest prosegue lungo la medesima s.s. n. 7-*quater* Domiziana fino al confine con il comune di Cellole;

Tora e Piccilli, l'area interessata è delimitata a: nord-ovest dal confine con il comune di Conca della Campania; nord-est dal confine col comune di Presenzano; sud dalla strada Conca della Campania-Tuoro di Teano-Piccilli fino a loc. Convento S. Antonio; poi lungo la vicinale che da Convento S. Antonio raggiunge Piccilli; da qui lungo la strada che da Piccilli lambisce loc. Fontana Caponi, e poi lungo la vicinale che raggiunge il confine di Marzano Appio;

Vairano Patenora, l'area interessata è delimitata a: nord dai confini con i comuni di Pratella e Ailano; est dal confine con il comune di Pietravairano, poi da mass. S. Pasquale segue la strada per Cirelli, Marzanello, Acquarelli; da qui segue la vicinale per loc. il Palazzone, loc. Cava, contrada Pizzomonte fino a costeggiare l'abi-

tato di Vairano P.; da qui segue la strada per Greci fino a loc. Marcone; da loc. Marcone segue la curva di livello, quota 144 m s.l.m., costeggiando mass. Pacchiadiello, mass. del Parco, mass. Ferraro, loc. Falso Piano, fino a Scafa di Vairano; da qui lungo il tratturo, a quota 112 m s.l.m., fino ad incontrare il confine col comune di Ailano; sud dal confine con i comuni di Pietravairano e Riardo; ovest dai confini con i comuni di Caianello, Marzano Appio, Presenzano;

Valle di Maddaloni, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Caserta; est dal confine amm.vo con la provincia di Benevento fino alla strada pedemontana che collega mass. Benzi a mass. Papa; sud-est dalla pedemontana mass. Pepe-mass. Benzi in direzione loc. Molino; poi dalla curva di livello del monte Airola, quota 200 m s.l.m., fino alla intersezione col confine con Maddaloni; sud dal confine col comune di Maddaloni; nord-est a partire dal confine con Maddaloni lungo la curva di livello, quota 195 m s.l.m., della dorsale monte Calvi, monte Manio, fino da incontrare il confine con il comune di Caserta;

Villa Literno, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Cancello Arnone; est dai confini con i comuni di Casal di Principe e S. Cipriano d'Aversa; sud dal confine col comune di Qualiano; ovest dalla strada di bonifica proveniente dal lago Patria, che a partire da loc. Scorza di Radice, in direzione nord incrocia le provinciali Trentola-Ischitella in loc. «le Trenta moggia», e Villa Litemo-Domitiana in loc. «Giardino», fino al raggiungimento dei Regi Lagni, al confine con comune di Cancello Arnone.

Provincia di Napoli.

Comuni interamente interessati: Acerra, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Castello di Cisterna, Marano di Napoli, Mariglianella, Marigliano, Mugnano di Napoli, Nola, Pomigliano D'Arco, Qualiano, Quarto, Saviano, S. Antimo, S. Vitaliano, Villaricca.

Comuni parzialmente interessati:

Bacoli, l'area interessata è delimitata a: nord dalla masseria Strigari, est dalle masserie Baccalà, Coppola e Salemme, sud dalla C. Scamardella proseguendo per la cava di tufo, ovest dalla loc. Trippitello e dal Castello di Baia;

Cercola, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Volla e Pollena-Trocchia; est dal confine col comune di Pollena-Trocchia; sud dal confine con il comune di Massa di Somma; ovest dal confine col comune di S. Sebastiano al Vesuvio, dalla strada che congiunge Massa di Somma a S. Sebastiano al Vesuvio e dal confine col comune di Napoli;

Giugliano, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine amm.vo con la provincia di Caserta; est dai confini con i comuni di S. Antimo, Melito, Mugnano, Villaricca, Qualiano, Frazione di Villaricca e Quarto; sud dal confine col comune di Pozzuoli; ovest il limite è costituito dal Canale Vico Patria, dal punto in cui incontra il confine con la provincia di Caserta fin dove incrocia la tangenziale di Napoli; dalla tangenziale di Napoli, dal punto in cui incontra il canale suddetto al Quadrivio di Patria; dalla circumvallazione esterna di Napoli dal Quadrivio di Patria fino all'incrocio con la via Domitiana; dalla stessa via Domitiana, dall'incrocio con la circumvallazione di Napoli, in direzione sud, fino al punto in cui la stessa incrocia la via Madonna di Pantano in località Licola;

Massa Di Somma, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con il comune di Cercola; est dal confine con Pollena T. fino alla s.s. n. 268; sud dalla s.s. n. 268; ovest dal confine con il comune di S. Sebastiano al Vesuvio;

Ottaviano, l'area interessata è delimitata a: nord ed est dal confine con i comuni di Nola e S. Gennaro Vesuviano; sud dal confine con il comune di S. Giuseppe Vesuviano; ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio e dal confine col comune di Somma Vesuviana;

Napoli, la prima area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Marano e di Quarto; est dalla strada provinciale Marano-Pianura; sud da via Pallucci, via Provinciale Pianura fino al confine con il comune di Pozzuoli; ovest dal confine col comune di Pozzuoli. La seconda area interessata confina a: nord con il confine del comune di Mugnano di Napoli passando per via Cupa della Filanda proseguendo in direzione sud-est per via Piedimonte d'Alife, via Vicinale Vecchia Miano-Piscinola, in direzione sud per via Miano, in direzione est per viale Colli Aminei, via M. Pietravalle, in direzione sud per via Pansini, via Montesano, in direzione nord per via G. Quagliariello, strada comunale Santa Croce ad Orsolone, via Cupa della Paradina, strada comunale Margherita, Cupa 1º Vrito sino ad incontrare il comune di Marano di Napoli;

Pollena Trocchia, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Volla e Casalnuovo; est dal confine con il comune di S. Anastasia; sud dalla statale n. 268 variante del Vesuvio; ovest dal confine con il comune di Massa di Somma;

Pozzuoli, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Quarto; est dal confine col comune di Napoli; sud il limite è costituito da via Cofanara, dal punto in cui incontra il confine con il comune di Napoli fino alla sua immissione in via Pietrarsa; da via Pietrarsa fino alla sua immissione in via S. Vito; da via S. Vito fino alla sua immissione sulla via Campana all'altezza del raccordo della Tangenziale di Napoli; ovest da via Campana dall'incrocio con il raccordo della tangenziale di Napoli fino al confine col comune di Quarto;

S. Anastasia, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con i comuni di Casalnuovo e Pomigliano; est dal confine col comune di Somma Vesuviana; sud dalla strada statale n. 286 variante del Vesuvio; ovest dal confine col comune di Pollena Trocchia;

S. Giuseppe Vesuviano, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Ottaviano; est dal confine con i comuni di S. Gennaro V. e Poggiomarino; sud dal confine con i comuni di Poggiomarino e Terzigno; ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio;

S. Sebastiano al Vesuvio, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Cercola; est dal confine con Massa di Somma; sud ed ovest dalla statale n. 268 variante del Vesuvio;

Somma Vesuviana, l'area di interesse è delimitata a: nord-ovest dal confine con i comuni di Castello di Cisterna e Brusciano; nord dal confine con i comuni di Mariglianella e Marigliano; est dal confine con i comuni di Scisciano, Saviano, Nola e Ottaviano; sud dalla strada statale n. 268 variante del Vesuvio; ovest dal confine col comune di S. Anastasia.

Provincia di Salerno.

Comuni interamente interessati: Bellizzi, Montecorvino Pugliano.

Comuni parzialmente interessati:

Baronissi, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine comunale con Fisciano — tratto che, partendo dal km — 10 della s.s. n. 88, costeggia Bolano fino a giungere poco sopra Orignano —; est dalla strada che da sopra Orignano costeggia Caprecano e Fusara; sud dalla curva di livello che da Fusara costeggia Ervanita, Vissiniello, quindi da strada che attraversa Aiello giunge sulla s.s. n. 88 tra il km 6 e il km 7; ovest dalla strada che, partendo dalla statale n. 88, nei pressi di Acquamela, attraversa Saragnano, Capo Saragnano, Casa Napoli, si immette sulla s.s. 88 all'altezza di Baronissi fino a giungere al confine comunale con Fisciano;

Battipaglia, l'area interessata è delimitata a: sud, partendo dal punto nei pressi del podere S. Donato, dal fiume Tusciano che passa sotto Cifariello, si immette, prima di Fosso, sulla strada che attraversa Tavernola, Tenente Santa Lucia, S. Lucia inferiore, risale fino a S. Lucia superiore, si immette sulla s.s. n. 18 tra il km 76 e il km 77, risale lungo la s.s. 18 fino al km 73, prosegue verso Battipaglia che costeggia immettendosi sulla s.s. n. 19 tra il km 1 e il km 2 fino al confine con il comune di Eboli dopo il km 3 della s.s. 19; est lungo il confine con il comune di Eboli fino all'intersezione dei comuni di Eboli e Olevano; nord lungo il confine con il comune di Olevano e di Montecorvino Rovella fino all'intersezione tra i comuni di Montecorvino R., Bellizzi e Battipaglia; ovest lungo il confine con il comune di Bellizzi e poi di Pontecagnano lungo il torrente Lama fino ad immettersi nel fiume Tusciano;

Campagna, l'area interessata è delimitata a: nord dal punto di intersezione tra la s.s. n. 91 al km 126 e la strada prov.le proveniente da Verticelli e Rofigliani in corrispondenza di Quadrivio; ovest dalla s.s. n. 91 da Quadrivio fino al confine del comune di Eboli e da questo fino all'intersezione dei comuni di Eboli, Serre e Campagna sul fiume Sele nei pressi della piana di Vicario; sud dal fiume Sele attraverso il Ponte Sele lungo la strada che immette alla località Verticelli; est da località Verticelli lungo la strada provinciale fino a loc. Quadrivio;

Eboli, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine con il comune di Olevano al di sotto di Monticelli dalla strada che passando al di sopra di Vallone del Lupo costeggia Melito, Tranna e giunge ad Eboli si immette alla s.s. n. 19 tra il km 8 e il km 9, si immette sulla s.s. 91 sino al confine con il comune di Campagna; est dal confine

con il comune di Campagna sino all'intersezione dei comuni di Campagna, Serre ed Eboli; sud dal confine con Serre lungo il fiume Sele da cui, all'altezza di Lagaro, si immette sulla strada in direzione Le Chiuse che, poi, attraversa Masseria Rosale di sopra e le Canoniche fino a Consiglio, da qui costeggiando Scorziello di sotto, giunge nei pressi della Cava di Rena; ovest da Cava di R. lungo la strada che costeggia la Francesia fino alla s.s. 19 in cui si immette all'altezza del km 5 per poi ripiegare sempre lungo la s.s. 19 fino al confine con il comune Battipaglia che segue fino al confine con Olevano;

Fisciano, l'area interessata è delimitata a: sud dal confine comunale con Baronissi, dal tratto che partendo dal km 10 della s.s. n. 88 costeggia Bolano fino a giungere a Orignano; ovest dal confine comunale con Mercato S. Severino; nord dal confine comunale con Montoro Inferiore da piazza di Pandola sino al confine con Mercato S. Severino; est dalla strada che partendo da Orignano costeggia Penta, Fisciano, Carpineto, Villa, Pizzolano, Madonna del Soccorso fino al confine con Montoro Inferiore;

Giffoni Sei Casali, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada provinciale che da S. Cipriano Picentino passa per Prepezzano, Capitignano, fino al confine con il comune di Giffoni Valle Piana; est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana; sud dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino; ovest dal confine con il comune di S. Cipriano Picentino;

Giffoni Valle Piana, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada provinciale che da Capitignano passando per Mercato s.s. fino al confine con il comune di Montecorvino R.; est dal confine con il comune di Montecorvino R. fino all'intersezione dei confini tra il comune di Montecorvino Pugliano, di Montecorvino R. e di Giffoni V. P.; sud dal confine con Montecorvino P., di Pontecagnano fino al punto in cui si intersecano i confini dei comuni di Giffoni V.P., di Salerno e di Ponecagnano; ovest dal suddetto punto di intersezione, dal confine con Salerno, di S. Cipriano (lungo il fiume Picentino) e di Giffoni Sei Casali;

Mercato S. Severino, l'area interessata è delimitata a: sud dalla strada provinciale che partendo tra il km 11 e km 12 della statale n. 88 costeggia le frazioni di Corticelle e Spiano; ovest dalla strada provinciale che da Spiano prosegue per Oscato, Curteri, Mercato S. Severino, Pandola, Acigliano fino al confine con il comune di Montoro Inferiore; nord dal confine con il comune di Montoro Inferiore - tra il km 16 e 17 della s.s. n. 88; est confine con il comune di Fisciano;

Montecorvino Rovella, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada provinciale che da Montecorvino Rovella arriva al confine con il comune di Olevano sul Tusciano; ovest dal confine con il comune di Montecorvino Pugliano e di Giffoni Valle Piana; sud dal confine con il comune di Bellizzi e, poi, di Battipaglia fino all'intersezione con il comune di Bellizzi, Montecorvino P. e Montecorvino R.; ad est dal confine con il comune di Olevano sul Tusciano fino all'intersezione dei confini di Olevano, Battipaglia e Montecorvino R.;

Olevano Sul Tusciano, l'area interessata è delimitata a: nord dalla strada provinciale che dal confine con il comune di Montecorvino Rovella arriva fino alla frazione di Salitto; est dalla strada provinciale che da Salitto, passando per frazione Monticelli, e per un tratto del confine con Eboli arriva al confine con il comune di Battipaglia; ovest dal confine con il confine di Montecorvino Rovella; sud dal confine con Battipaglia;

Pontecagnano Faiano, l'area interessata è delimitata a: nord dal confine col comune di Giffoni Valle Piana; est dal confine con il comune di Bellizzi e poi di Montecorvino Pugliano fino all'intersezione dei confini di Montecorvino P., Giffoni V. P. e Pontecagnano; ovest dal confine con il comune di Salerno e, salendo, dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana fino alla linea ferroviaria f.f.s.s., segue tale linea ferroviaria immettendosi sulla strada che va in direzione della litoranea, attraversando la C.da Fra Diavolo quindi prosegue parallelamente alla litoranea a partire da Piantanova in direzione Picciola e del confine con Battipaglia sul fiume Tusciano al podere S. Donato; sud dal confine con Battipaglia;

Salerno, l'area interessata è delimitata a: nord dall'intersezione del confine tra il comune di S. Cipriano Picentino, Giffoni Valle Piana e Salerno; ovest da tale punto lungo la strada provinciale che passa per Staglio e giunge a Fuorni; sud dalla statale n. 18 - km 61/62 - da Fuorni sino al confine con il comune di Pontecagnano Faiano; est dal confine con Pontecagnano con il comune di Giffoni V. P. sino al punto di intersezione sopra menzionato;

S. Cipriano Picentino, l'area interessata è delimitata a: sud dalla strada provinciale che costeggia Porte di Ferro, Contrada Alfani fino al confine con S. Mango Piemonte; ovest dalla strada provinciale che da S. Mango Piemonte costeggia la frazione di Pezzano fino a S. Cipriano Picentino; nord fino al confine con il comune di Giffoni Sei Casali; sud-est dal confine con il comune di Giffoni Valle Piana lungo il fiume Picentino.

S. Mango Piemonte, l'area interessata è delimitata a: ovest ed a sud dal confine con il comune di Salerno lungo il Rio Sordina; est confine con il comune di S. Cipriano Picentino fino all'intersezione con il comune di Salerno; nord dalla strada provinciale che dal confine con Salerno, sopra Sordina, attraversa S. Mango e giunge fino al confine con S. Cipriano.

Art. 4.

Le condizioni e i sistemi di coltivazione dei meleti destinati alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» tradizionalmente attuati nel comprensorio tendono ad ottenere produzioni di qualità e, in special modo per i nuovi impianti atti a non modificare le specifiche caratteristiche qualitative dei frutti.

Nei meleti è ammessa la presenza di altre varietà di melo, oltre l'Annurca e l'Annurca Rossa del sud, ai fini di idonea impollinazione, nella misura massima del 10 % delle piante.

Oltre al Franco di melo e alle forme di allevamento «a vaso a pieno vento», sono considerati idonei anche i portinnesti clonali e le forme di allevamento «a parete» o obbligate (palmetta, fusetto, e forme simili), con un numero di piante per ettaro variabile, ma comunque mai superiore a 1200 piante/Ha.

La produzione unitaria massima consentita di mele aventi diritto alla I.G.P. «Melannurca Campana», pur con le variabili annuali in funzione dell'andamento climatico, è fissata in 33 tonnellate ad ettaro.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di un meleto in coltura promiscua dovrà essere calcolata in rapporto alla superficie effettivamente investita a melo.

L'acqua di irrigazione deve presentare valori di salinità non superiori a 1,1 ECW; non è ammesso il diradamento chimico dei frutti.

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano.

Successivamente alla raccolta, al fine di completare la colorazione rossa dei frutti, questi vengono posti in «melai» costituiti da piccoli appezzamenti di terreno, sistemati adeguatamente in modo da evitare ristagni idrici, di larghezza non superiore a metri 1,50 su cui sono stesi strati di materiale soffice vario. I frutti sono disposti su file esponendo alla luce la parte meno arrossata, i melai sono protetti dall'eccessivo irraggiamento solare con apprestamenti di varia natura.

Le operazioni di arrossamento sono obbligatorie per entrambe le varietà.

Non sono ammessi trattamenti fitosanitari alle mele durante la fase di arrossamento.

Le operazioni di raccolta e di arrossamento dei frutti vanno completate entro il 15 dicembre.

Le mele raccolte devono presentarsi sane, indenni da attacchi parassitari, prive di residui antiparassitari, come per legge e di sapori estranei.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione della I.G.P. «Melannurca Campana» sono iscritti nell'apposito elenco, attivato, tenuto e aggiornato da un apposito organismo di controllo, che risponda ai requisiti di cui alle vigenti norme in materia; questi è tenuto a verificare, attraverso opportuni sopralluoghi, la sussistenza delle condizioni tecniche e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco di cui sopra.

Qualora l'iniziativa di tenere un analogo elenco sia già stata assunta, per altri scopi da un soggetto pubblico, l'organismo di controllo potrà avvalersi delle informazioni e delle risultanze dei relativi accertamenti in esso contenute.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità delle produzioni ed i relativi controlli, di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/1992, saranno comunque effettuati dall'organismo di controllo all'uopo designato.

Le strutture di condizionamento del prodotto devono risiedere operativamente nel territorio delimitato nell'art. 3 ed essere iscritte in altro apposito Elenco, tenuto ed aggiornato dall'organismo di controllo, secondo le modalità di cui al primo comma.

Art. 6.

All'atto dell'immissione al consumo, il prodotto, allo stato fresco, ammesso a tutela deve avere le seguenti caratteristiche:

Per la varietà «Annurca»:

forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;

dimensioni: 60 mm di diametro ed un peso di 100 g a frutto (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco è ammesso un diametro di 55 mm ed un peso di 80 g a frutto (valori minimi ammessi);

buccia: di medio spessore o spessa; di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 50-80% della superficie e con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra; nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una buccia di medio spessore o spessa, di colore, alla raccolta, giallo-verdastro con striature rosse sul 40-70% della superficie e con sovraccolore rosso sul 85-95% della superficie dopo il periodo di arrossamento a terra;

epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, mediamente rugginosa, in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, molto compatta, croccante, mediamente dolce-acidula, abbastanza succosa, aromatica e profumata, di ottime qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni: ottima;

durezza al penetrometro (con puntale di 11 mm): alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi); nel caso sia prodotto su Franco è ammessa una durezza al penetrometro alla raccolta di 9 kg e a fine conservazione 5 kg (valori minimi ammessi); residuo refrattometrico: alla raccolta 11,5° Bx; a fine conservazione 12° Bx (valori medi); acidità titolabile: alla raccolta 9,0 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,6 meq/100 ml di succo (valori minimi ammessi).

Per la varietà «Rossa del sud»:

forma del frutto: appiattita-rotondeggiante o tronco conico breve, simmetrica o leggermente asimmetrica;

dimensioni: 60 mm di diametro ed un peso di 100 g a frutto (valori minimi ammessi); buccia: di medio spessore, di colore giallo con sovraccolore rosso sul 90-100% della superficie;

epidermide: liscia, cerosa, con piccole lenticelle numerose ma poco evidenti, con tracce di rugginosità, in particolare nella cavità peduncolare;

polpa: bianca, compatta, croccante, mediamente dolce-acidula e succosa, aromatica e profumata, di buone qualità gustative;

resistenza alle manipolazioni: ottima;

durezza al penetrometro: (con puntale di 11 mm): alla raccolta: 8,5 kg; a fine conservazione: 5 kg (valori minimi ammessi);

residuo refrattometrico: alla raccolta 12° Bx; a fine conservazione 12,5° Bx (valori medi); acidità titolabile: alla raccolta 7,7 meq/100 ml di succo; a fine conservazione 5,0 meq/100 ml di succo (valori minimi ammessi).

Art. 7.

L'immissione al consumo della «Melannurca Campana» deve avvenire solo con il logotipo di seguito descritto, in abbinamento inscindibile con la Indicazione Geografica Protetta e solo se il prodotto risulta confezionato nel rispetto delle norme generali e metrologiche del commercio ortofrutticolo.

Il logotipo della «Melannurca Campana» (IGP) è il seguente: una mela stilizzata su fondo bianco, il cui bordo inferiore e il superiore sinistro sono rossi, mentre il superiore destro è verde (e non chiude la mela); la mela è sormontata dal picciolo verde e da una foglia bianca bordata di verde; nel corpo della mela è riportata la sigla I.G.P. in nero. Il bordo esterno superiore del logotipo è di colore rosso ed internamente riporta la scritta «Melannurca Campana» in bianco; il bordo esterno inferiore è di colore bianco e, a seconda dei casi, riporta la dicitura varietale «Annurca» o «Rossa del sud». I colori, di riferimento sono: rosso pantone 485 C; verde pantone 348 C; per la scritta I.G.P.: Pantone, Process, Black C.

Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, in caratteri di stampa chiari, indelebili, delle medesime dimensioni e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, le seguenti indicazioni:

a) la dicitura «Melannurca Campana», immediatamente seguita dall'indicazione varietale «ANNURCA» o «ROSSA DEL SUD».

Nello spazio immediatamente sottostante deve comparire la menzione «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

b) il nome, la ragione sociale, e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice e/o produttrice;

c) la quantità di prodotto effettivamente contenuta nella confezione, espressa in conformità alle norme mercelogiche vigenti.

All'Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto, fine extra, superiore e similari.

È altresì vietato utilizzare nomi di varietà diverse da quelle espressamente previste nel presente disciplinare di produzione.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi, non aventi significato laudativo e non siano stati tali da trarre in inganno l'acquirente. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta. I prodotti trasformati potranno utilizzare, in etichetta, il riferimento alla denominazione a patto che:

1) i frutti utilizzati siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare ad eccezione dei valori di calibratura e di residuo refrattometrico che possono essere inferiori a quelli dell'art. 6, ma mai al di sotto dei 50 mm per la calibratura e dei 10,5° Bx per il residuo;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra la quantità utilizzata della I.G.P. Melannurca Campana e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. Melannurca Campana mediante l'acquisizione delle ricevute di produzione rilasciate dai competenti organi.

4) gli utilizzatori del prodotto a Indicazione Geografica Tipica siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Indicazione Geografica Tipica. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Mipaf in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

06A03447

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 22 marzo 2006.

Attuazione ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002 - Area di intervento 2: completamento opere idriche di primaria importanza, invasi artificiali ed avvio procedure progettuali e di valutazione tecnico-economica-ambientale di nuove dighe in base alle normative vigenti. Approvazione progetto «esecutivo» «Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis - lavori preparatori e osservazionali funzionali alla predisposizione del progetto generale». Affidamento attuazione dell'intervento al consorzio di bonifica del Cixerri. (Ordinanza n. 435).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3386 del 14 dicembre 2004 con la quale il presidente della regione Sardegna è stato confermato quale commissario delegato per l'emergenza idrica fino al 31 dicembre 2006 con la previsione di prosecuzione in regime ordinario delle attività avviate dal commissario stesso in regime straordinario;

Vista l'ordinanza n. 428 del 12 settembre 2005 con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici dott. Carlo Mannoni, è stato nominato sub-commissario con compiti tra l'altro, di attuazione della programmazione commissariale;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002, n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003, n. 395 del 19 maggio 2004, n. 416 del 18 marzo 2005 e n. 427 del 1° settembre 2005 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che tra le opere previste per il superamento dell'emergenza idrica, ordinanza n. 337 del 31 dicembre 2002, è ricompreso l'intervento per «Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis»;

Atteso che il consorzio di bonifica del Cixerri è stato individuato quale ente attuatore dell'intervento sopraccitato;

Atteso che la sopraccitata ordinanza n. 337/02 ha previsto, per la realizzazione dell'intervento «Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis», un finanziamento di € 5.680.000,00;

Atteso che tale suddetto importo sarà messo a disposizione per la realizzazione dell'intervento predetto in una contabilità speciale di tesoreria;

Atteso che, ai fini delle realizzazione del presente intervento è stata aperta, con il n. 3119 una contabilità speciale di tesoreria a titolarità del «Presidente del consorzio di bonifica del Cixerri - lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis» per l'attuazione dell'intervento, sulla quale verranno riversati i fondi assegnati all'intervento medesimo;

Atteso che il consorzio di bonifica del Cixerri ha trasmesso con nota prot. n. 4145 del 2 novembre 2004 un progetto preliminare dell'intervento, in riferimento al quale è stato già acquisito il parere favorevole del Registro italiano dighe, recante un quadro economico di spesa presuntiva di € 7.900.000,00. Ha inoltre comunicato l'intendimento di realizzare, quali lavori preparatori e osservazionali funzionali alla predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, un concio sperimentale ed un piccolo impianto di sollevamento da attuarsi mediante ricorso a cottimo fiduciario per un importo ricompreso fra le somme assegnate dall'ordinanza n. 337/02. In merito a ciò ha trasmesso con nota prot. n. 4245 del 9 novembre 2004, il quadro economico, dei lavori preparatori in parola, per un importo di € 833.820,34;

Atteso che l'ufficio del C.G.E.I. con nota prot. n. 271/E.I. del 7 febbraio 2005 ha richiesto all'Assessorato dei lavori pubblici di voler esprimere il proprio parere sia in riferimento ai soli lavori preparatori sia in merito alla possibilità di realizzare un lotto funzionale dell'intervento stesso per la parte finanziata dal commissario governativo con ordinanza n. 337/02;

Atteso che l'Assessorato dei lavori pubblici con nota prot. n. 6751 del 24 marzo 2005, a seguito dell'istruttoria tecnica e del sopralluogo effettuato in data 23 marzo 2005, esprime preliminare parere favorevole in riferimento ai soli lavori sperimentali, ed invita il consorzio di bonifica del Cixerri ad integrare gli allegati progettuali;

Atteso che il consorzio di bonifica del Cixerri con nota prot. n. 2976 del 10 novembre 2005 ha trasmesso il progetto esecutivo dell'importo di € 723.761,74 dei lavori preparatori e sperimentali, redatto secondo le indicazioni contenute nella nota sopraccitata e con nota n. 145 del 20 gennaio 2006 ha trasmesso la rela-

zione integrativa richiesta e la delibera della deputazione amministrativa n. 41/05 di recepimento del progetto e la validazione dello stesso;

Atteso che a seguito delle trasmissioni avvenute con le note del consorzio di bonifica del Cixerri sopra citate, l'Assessorato dei lavori pubblici con nota prot. n. 3469 del 14 febbraio 2006 ha inviato il parere favorevole dell'U.T.I. n. 6 del 7 febbraio 2006, relativo al progetto esecutivo «Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis - lavori preparatori e osservazionali funzionali alla predisposizione del progetto generale» con il seguente quadro economico:

a) Lavori:

cottimo per l'esecuzione di prova d'iniezione sperimentale su un concio	€ 198.760,00	
sommano i lavori . . .		€ 198.760,00

b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) imprevisti	€ 30.000,00	
2) consulenze relative alla verifica con modello matematico dei percorsi di filtrazione sottopassanti lo schermo e simulazione delle condizioni di filtrazione e loro evoluzione, ecc.	€ 60.000,00	
3) consulenza geotecnica relativa alla verifica con modello matematico dello schermo di fondazione di tenuta idraulica	€ 25.500,00	
4) impianto di sollevamento per il recupero e successivo utilizzo delle acque dell'invaso di Medau Zirimilis	€ 111.420,00	
5) fornitura di materiale di iniezione (microcementi e resine)	€ 130.000,00	
6) spese generali (decreto presidente della giunta n. 97 del 19 settembre 1996) (0,13*440.180,00)	€ 57.223,40	
7) I.V.A. il 20% di (A1+B2 +B3+B4+B5+0,5*B6)	€ 110.858,34	
Sommano le somme a disposizione . . .		€ 525.001,74
Sommano . . .		€ 723.761,74

Atteso che l'Assessorato dei lavori pubblici nella nota sopracitata ha fatto presente che l'individuazione di un lotto funzionale dell'intervento per la sola parte finanziata dal commissario è comunque subordinata ai risultati che deriveranno dai lavori preparatori di cui alla presente ordinanza;

Atteso che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con l'ordinanza n. 428 del 12 settembre 2005;

Ordina:

Art. 1.

Assegnazione finanziamento commissariale

1. Ai fini della presente ordinanza è disposta, sulla base del parere favorevole n. 6/SIR del 7 febbraio 2006 espresso dall'ufficio tecnico istruttore del servizio infrastrutture e risorse idriche dell'Assessorato dei lavori pubblici, l'approvazione del progetto «esecutivo» «Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis - lavori preparatori e osservazionali funzionali alla predisposizione del progetto generale» dell'importo complessivo di € 723.761,74 con il seguente quadro economico:

a) Lavori:

cottimo per l'esecuzione di prova d'iniezione sperimentale su un concio	€ 198.760,00	
Sommano i lavori . . .		€ 198.760,00

b) Somme a disposizione dell'amministrazione:

1) imprevisti	€ 30.000,00	
2) consulenze relative alla verifica con modello matematico dei percorsi di filtrazione sottopassanti lo schermo e simulazione delle condizioni di filtrazione e loro evoluzione, ecc.	€ 60.000,00	
3) consulenza geotecnica relativa alla verifica con modello matematico dello schermo di fondazione di tenuta idraulica	€ 25.500,00	
4) impianto di sollevamento per il recupero e successivo utilizzo delle acque dell'invaso di Medau Zirimilis	€ 111.420,00	
5) fornitura di materiale di iniezione (microcementi e resine)	€ 130.000,00	
6) spese generali (decreto presidente della giunta n. 97 del 19 settembre 1996) (0,13*440.180,00)	€ 57.223,40	
7) I.V.A. il 20% di (A1 +B2+B3+B4+B5+0,5*-B6)	€ 110.858,34	
Sommano le somme a disposizione . . .		€ 525.001,74
Sommano . . .		€ 723.761,74

2. Il finanziamento commissariale residuo dell'intervento «Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis» ammonta a € 4.056.238,26 (€ 5.680.000,00 – € 723.761,74).

3. Il consorzio di bonifica del Cixerri provvederà, alla predisposizione del progetto dell'intervento «Lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis» in relazione degli esiti dei lavori preparatori

di cui alla presente ordinanza, nei limiti del finanziamento commissariale come quantificato nel precedente comma.

Art. 2.

Affidamento all'ente attuatore e finanziamento

1. Il consorzio di bonifica del Cixerri è incaricato, ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, primo comma, secondo periodo, di attuare l'intervento per i «lavori integrativi sulle fondazioni della diga di Medau Zirimilis - Lavori preparatori e osservazionali funzionali alla predisposizione del progetto generale» secondo il progetto di cui all'art. 1, provvedendo all'espletamento delle procedure d'appalto dei lavori.

2. Ai sensi dell'art. 2, primo comma, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, il presidente del consorzio di bonifica del Cixerri, è incaricato dell'attuazione dell'intervento sopra citato, e per tale finalità, titolare della contabilità speciale di tesoreria n. 3119 aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari.

3. Per l'esecuzione dell'opera predetta, in dipendenza della presente ordinanza, con successivo atto di determinazione, verrà messa a disposizione ed impegnata nella contabilità speciale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, attivata presso la tesoreria provinciale dello Stato in Cagliari, con il n. 1690/3, ed intestata a «Presidente della regione Sardegna - Emergenza idrica» la somma di € 723.761,74.

4. L'importo verrà corrisposto, con le modalità di seguito indicate, per la realizzazione delle opere nella configurazione risultante dagli elaborati progettuali approvati, e per il sostenimento di ogni onere finanziario, conseguente o connesso alla realizzazione delle opere stesse ed agli adempimenti previsti dal presente atto.

5. Le prestazioni svolte dal consorzio di bonifica del Cixerri in esecuzione del presente affidamento, comprese la progettazione delle opere, la direzione lavori, la contabilizzazione, gli oneri per l'attività dell'ingegnere capo, i collaudi e le spese generali in genere, saranno compensate con il riconoscimento di una percentuale forfettaria da calcolare sull'importo dei lavori, delle somministrazioni e delle espropriazioni, secondo i parametri fissati dal decreto del presidente della regione 19 settembre 1986, n. 97, in attuazione alla legge regionale n. 44/1986, art. 24, incrementata, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996, dell'importo delle eventuali somme da erogare per I.V.A. nella misura dovuta per legge.

6. Qualora a seguito dell'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione dei lavori, vengano realizzate economie sull'importo previsto per i lavori a base d'asta e, proporzionalmente dalla voce I.V.A. sui lavori, le stesse sono automaticamente decurtate dalla voce del relativo quadro economico sopra indicato.

7. Il consorzio di bonifica del Cixerri dovrà comunicare all'ufficio del commissario governativo, entro trenta giorni dalla aggiudicazione definitiva dei lavori, il quadro economico rideterminato al netto delle economie di cui al punto precedente.

8. Tali economie saranno oggetto di riprogrammazione da parte del commissario governativo.

9. Qualora alla chiusura dell'affidamento, dovesse risultare dalla certificazione finale delle spese una somma inferiore a quella oggetto del presente affidamento, quale definitivizzatasi anche in misura inferiore, a seguito della variazione dei quadri economici di cui ai precedenti due commi, l'ammontare differenziale costituirà elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con il commissario.

10. Resta a carico del consorzio di bonifica del Cixerri ogni e qualsiasi onere economico e/o richiesta risarcitoria che possa essere vittoriosamente avanzata al consorzio di bonifica del Cixerri a qualunque titolo connesso alla realizzazione delle opere oggetto di affidamento e per la quale non sia riconoscibile il legittimo contributo finanziario dell'affidante e secondo suo insindacabile giudizio, comunque nei limiti delle somme disponibili al momento della certificazione finale delle spese.

11. Resta ugualmente a carico del consorzio di bonifica del Cixerri ogni maggiore onere comunque determinato dalle varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera *d)* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

12. Si conviene espressamente che ogni eventuale eccedenza di spesa rispetto al quadro economico, di cui al presente affidamento, per qualsiasi motivo determinata resterà a carico del consorzio di bonifica del Cixerri che vi farà fronte con mezzi finanziari reperiti a sua cura ed onere.

13. I fondi commissariali per la realizzazione dell'intervento in argomento, complessivi € 723.761,74 verranno messi a disposizione del consorzio di bonifica del Cixerri sulla contabilità speciale n. 3119 presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, con giroconti dalla contabilità speciale n. 1690/3, nel seguente modo:

72.376,17	10%	con atto di determinazione commissariale successivo all'emanazione della presente ordinanza;
108.564,26	15%	con atto di determinazione commissariale successivo all'affidamento dei lavori;
217.128,52	30%	con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 162.846,39 corrispondente al 90% degli acconti ricevuti;
217.128,52	30%	con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 358.262,06 corrispondente al 90% degli acconti ricevuti;
108.564,26	15%	con atto di determinazione commissariale per spese sostenute nella misura di € 553.677,73 corrispondente al 90% degli acconti ricevuti.

14. Gli importi delle spese sostenute saranno certificate da apposite dichiarazioni sottoscritte dal Presidente del consorzio di bonifica del Cixerri, corredate da idonea documentazione.

15. Le somme a disposizione del Consorzio di bonifica del Cixerri sulla predetta contabilità speciale, per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza, sono utilizzate con atti a firma del titolare della contabilità stessa, il presidente del consorzio di bonifica del Cixerri in conformità alle prescrizioni della presente ordinanza e con le modalità vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.

16. Il consorzio di bonifica del Cixerri, con atti a firma del presidente in qualità di titolare della contabilità speciale n. 3119, presenterà alla ragioneria provinciale dello Stato in Cagliari per il tramite della ragioneria generale della regione autonoma della Sardegna, sotto la propria responsabilità, la rendicontazione semestrale della spesa con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

Prescrizioni attuative dell'affidamento

1. Tutti gli atti posti in essere dal consorzio di bonifica del Cixerri per l'esecuzione del presente affidamento saranno soggetti al controllo degli organismi che per legge o per statuto sono preposti al controllo sugli atti dell'amministrazione comunale medesima.

2. Il consorzio di bonifica del Cixerri realizzerà l'intervento alle condizioni indicate nei seguenti commi.

3. In relazione alle finalità emergenziali e di massima urgenza dell'intervento è fatto obbligo al consorzio di bonifica del Cixerri avviare con immediatezza le procedure per l'espletamento della gara d'appalto.

4. Il consorzio di bonifica del Cixerri è tenuto a presentare con cadenza mensile le schede di monitoraggio sull'attuazione delle opere.

5. Il commissario si riserva il diritto di esercitare in ogni tempo, con le modalità che riterrà più opportune, verifiche, accertamenti e controlli sull'avanzamento e sulla qualità esecutiva e di adempimento dell'oggetto dell'affidamento, fermo restando che il titolare esclusivo di tutti i rapporti, competenze e decisioni, comunque connesse alla realizzazione dell'opera è il consorzio di bonifica del Cixerri, il quale, pertanto, è da considerare unico responsabile sotto il profilo civile, amministrativo, contabile e penale rispetto all'espletamento degli atti e procedure tutte da esso posti in essere per la realizzazione delle opere medesime.

6. Resta inteso pertanto che il commissario rimane espressamente estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle opere (lavori, eventuali forniture, danni ecc.) e che le verifiche, gli accertamenti ed i controlli di cui al presente articolo, che potranno essere effettuati, riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il consorzio di bonifica del Cixerri e che sono regolati dal presente atto di affidamento.

Art. 4.

Collaudo dei lavori

1. Il certificato di collaudo è sostituito, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni, dal certificato di regolare esecuzione.

2. Intervenuta l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, il consorzio di bonifica del Cixerri ne darà comunicazione al commissario, certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'oggetto dell'affidamento è ultimato e collaudato in ogni sua parte e trasmettendo la documentazione relativa al certificato stesso accompagnata dall'atto di approvazione.

Art. 5.

Rapporti

1. Per l'attuazione dell'intervento di cui alla presente ordinanza, il consorzio di Bonifica del Cixerri agirà in nome e per conto proprio, atteso che, in virtù della presente ordinanza medesima, spetta ad esso ogni potere in relazione a tutta l'attività da compiere per la realizzazione delle opere.

2. Il consorzio di bonifica del Cixerri è pertanto responsabile di qualsiasi danno che i terzi subiscano in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, e non potrà quindi pretendere di rivalersi nei confronti del commissario.

3. Il presente atto di affidamento ha efficacia sino all'adozione dell'atto commissariale di chiusura del rapporto di affidamento di cui al successivo comma 9 del presente articolo, salvo revoca per i motivi di cui al successivo comma.

4. Al commissario è riservato il potere di revocare l'affidamento nel caso in cui il consorzio di bonifica del Cixerri incorra in violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente ordinanza quanto a norme di legge o regolamenti, a disposizione amministrative ed alle regole di buona amministrazione.

5. Lo stesso potere di revoca, il commissario eserciterà ove il consorzio di bonifica del Cixerri, per imperizia o altro suo comportamento, comprometta la tempestiva esecuzione e la buona riuscita dell'intervento in relazione alle esigenze di superamento dello stato emergenziale in atto.

6. Nel caso di revoca si farà luogo, in contraddittorio, all'accertamento dei lavori e delle forniture e delle altre attività eseguite e utilizzabili e resteranno attribuite al consorzio di bonifica del Cixerri le somme legittimamente erogate, o al cui pagamento il consorzio di bonifica del Cixerri medesimo sia legittimamente tenuto, con riguardo ai lavori e forniture, salvo il risarcimento danni di cui al comma successivo del presente articolo.

7. Il commissario si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero derivargli da quegli stessi comportamenti del consorzio di bonifica del Cixerri che determinassero la revoca dell'atto di affidamento.

8. In conseguenza il consorzio di bonifica del Cixerri si impegna ad inserire nei contratti che andrà a stipulare con i terzi esplicita clausola che consenta l'eventuale subentro di altro «ente» o «amministrazione» nei contratti stessi.

9. Ricevuti gli atti del collaudo finale e la conseguente dichiarazione del consorzio di bonifica del Cixerri di compiuto espletamento dell'oggetto dell'affidamento, nonché i provvedimenti degli organi di controllo preposti e concluse le procedure espropriative, il Commissario provvederà alla chiusura del rapporto di affidamento.

Art. 6.

Controversie

1. Le eventuali controversie che insorgessero tra il commissario e il consorzio di bonifica del Cixerri, dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

2. A tal uopo il consorzio di bonifica del Cixerri, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al commissario, il quale provvederà su di essa nel termine di novanta giorni dalla notifica ricevuta.

3. Il consorzio di bonifica del Cixerri non potrà, di conseguenza, adire l'autorità giudiziaria prima che il commissario abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Art. 7.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di affidamento, si richiamano tutte le leggi generali che regolano l'esecuzione delle opere pubbliche e le norme del codice civile in quanto applicabili.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sul bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 22 marzo 2006

Il sub-commissario governativo
MANNONI

06A03468

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 31 marzo 2006

Dollaro USA	1,2104
Yen	142,42
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,595
Corona danese	7,4624
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69640
Fiorino ungherese	265,74
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9425
Corona svedese	9,4315
Tallero sloveno	239,56
Corona slovacca	37,630
Franco svizzero	1,5801
Corona islandese	86,06
Corona norvegese	7,9675
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3420
Nuovo leu romeno	3,5198
Rublo russo	33,5460
Nuova lira turca	1,6323
Dollaro australiano	1,6997
Dollaro canadese	1,4084
Yuan cinese	9,7038
Dollaro di Hong Kong	9,3923
Rupia indonesiana	10972,28
Won sudcoreano	1176,09
Ringgit malese	4,4580
Dollaro neozelandese	1,9774
Peso filippino	61,888
Dollaro di Singapore	1,9582
Baht tailandese	47,008
Rand sudafricano	7,5066

Cambi del giorno 3 aprile 2006

Dollaro USA	1,2063
Yen	142,77
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,429
Corona danese	7,4623
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69770
Fiorino ungherese	263,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9143
Corona svedese	9,4195
Tallero sloveno	239,59
Corona slovacca	37,490
Franco svizzero	1,5802
Corona islandese	87,73
Corona norvegese	7,9165
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3360
Nuovo leu romeno	3,5158
Rublo russo	33,4890
Nuova lira turca	1,6245
Dollaro australiano	1,6828
Dollaro canadese	1,4172
Yuan cinese	9,6757
Dollaro di Hong Kong	9,3611
Rupia indonesiana	10889,87
Won sudcoreano	1171,08
Ringgit malese	4,4410
Dollaro neozelandese	1,9628
Peso filippino	61,618
Dollaro di Singapore	1,9499
Baht tailandese	46,867
Rand sudafricano	7,4387

Cambi del giorno 4 aprile 2006

Dollaro USA	1,2217
Yen	143,69
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,513
Corona danese	7,4628
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69835
Fiorino ungherese	264,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9483
Corona svedese	9,3820
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	37,515
Franco svizzero	1,5804
Corona islandese	88,04
Corona norvegese	7,8840
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3285
Nuovo leu romeno	3,5182
Rublo russo	33,7470
Nuova lira turca	1,6320
Dollaro australiano	1,6951
Dollaro canadese	1,4281
Yuan cinese	9,7973
Dollaro di Hong Kong	9,4804
Rupia indonesiana	10983,08
Won sudcoreano	1175,89
Ringgit malese	4,4946
Dollaro neozelandese	2,0070
Peso filippino	62,331
Dollaro di Singapore	1,9691
Baht tailandese	47,233
Rand sudafricano	7,3950

Cambi del giorno 5 aprile 2006

Dollaro USA	1,2262
Yen	144,16
Lira cipriota	0,5760
Corona ceca	28,568
Corona danese	7,4629
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,70060
Fiorino ungherese	266,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9733
Corona svedese	9,3584
Tallero sloveno	239,62
Corona slovacca	37,519
Franco svizzero	1,5791
Corona islandese	88,90
Corona norvegese	7,8865
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,3350
Nuovo leu romeno	3,5172
Rublo russo	33,7950
Nuova lira turca	1,6378
Dollaro australiano	1,6921
Dollaro canadese	1,4240
Yuan cinese	9,8238
Dollaro di Hong Kong	9,5145
Rupia indonesiana	11054,19
Won sudcoreano	1173,90
Ringgit malese	4,5026
Dollaro neozelandese	2,0012
Peso filippino	62,640
Dollaro di Singapore	1,9722
Baht tailandese	46,978
Rand sudafricano	7,4194

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A03625 - 06A03626 - 06A03627 - 06A03628

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Con decreto n. 22 del 28 marzo 2006 è revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health spa.

Prodotti:

Poulvac ovoline ND 10 flaconi da 5000 dosi - A.I.C. n. 103121012;

Poulvac ovoline ND 10 flaconi da 10000 dosi - A.I.C. n. 103121024;

Poulvac ovoline ND 10 flaconi da 20000 dosi - A.I.C. n. 103121036.

Titolare A.I.C.: Merial Italia spa.

Prodotti:

Cardotek - 30 FX scatola 6 cpr masticabili mcg - A.I.C. n. 101964029;

TS 11 flacone 50 ml da 1000 dosi - A.I.C. n. 102369016.

Titolare A.I.C.: Società Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli spa.

Prodotti:

Candiolipocaic - A.I.C. n. 101128015-027;

Candiolatte - A.I.C. n. 101131011;

Candiovermin - A.I.C. n. 101129017;

Candiosintox - A.I.C. n. 101130019-021;

Controlestril - A.I.C. n. 101132013-025.

Titolare A.I.C.: Alfamed s.a.s.

Prodotti:

Encia Neo KO antizecche collare antiparassitario cani - A.I.C. n. 103221;

Encia Neo KO antipulci collare antiparassitario gatti - A.I.C. n. 103214;

Encia Neo KO antizecche collare antiparassitario cani grandi - A.I.C. n. 103247;

Encia Neo KO antipulci collare antiparassitario cani - A.I.C. n. 103219010;

Zanco collare antipulci gatti - A.I.C. n. 103173011;

Friskies schiuma antiparassitaria gatti - A.I.C. n. 103170015;

Zanco collare antipulci antizecche cani e cuccioli - A.I.C. n. 103167019;

Defencat - A.I.C. n. 103134019.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Veterinaires ICC.

Prodotto: Trixie collare antiparassitario cani grandi - A.I.C. n. 103141.

Titolare A.I.C.: Virbacsa.

Prodotto: Marfy - A.I.C. n. 103295.

Titolare A.I.C.: Thomas's Europe ltd.

Prodotti:

Pedigree collare anti-pulci e anti-zecche cani - A.I.C. n. 103145;

Whiskas collare anti-pulci gatti - A.I.C. n. 103127.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia spa.

Prodotto: Tylan 20 100 ml - A.I.C. n. 100121019.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori TREI spa.

Prodotti:

Sulfachinossalina 20% liquida flacone 1 kg - A.I.C. n. 103500011;

Sulfachinossalina 20% liquida tanica 5 kg - A.I.C. n. 103500029.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Decorrenza ed efficacia del decreto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03454

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti di annullamento e nuova concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38115 del 6 marzo 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 36984 del 28 aprile 2005 limitatamente al periodo del 23 settembre 2005 al 24 ottobre 2005. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge n. 223/1991 della Sintel Progetti S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari e Salerno, per il periodo dal 23 settembre 2005 al 22 settembre 2006.

Con decreto n. 38130 del 6 marzo 2006 è annullato il decreto direttoriale n. 36269 limitatamente al periodo del 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006. È altresì concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale per cessazione di attività della Pagnossin S.p.a., con sede in Treviso, unità di Treviso, per il periodo dal 24 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

06A03388

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Con decreto n. 38105 del 6 marzo 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 29 aprile 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di Nuoro, imprese impegnate nei lavori di costruzione della s.s. 131 dcn, tratto S. Simone - S. Teodoro - lotto IV.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 38134 del 6 marzo 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 29 aprile 2005 al 28 luglio 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

06A03389

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38106 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Editoriale FVG S.p.a., con sede in Udine, unità di Trieste, per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 30 giugno 2005.

Con decreto n. 38109 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della MCO S.r.l., con sede in Orvieto (Terni), unità di Orvieto (Terni), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 38110 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della M & M S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Bari, Castiglion Fibocchi (Arezzo), Civitanova Marche (Macerata), Corciano (Perugia) e Firenze, per il periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 38111 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Lecce Pen Company S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2006.

Con decreto n. 38112 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Prototipo S.p.a., con sede in Trofarello (Torino), unità di Trofarello (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 2005 al 4 dicembre 2006.

Con decreto n. 38113 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Wattsud Lavorazioni Elettromeccaniche di precisione S.p.a., con sede in Napoli, unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 29 novembre 2005 al 28 maggio 2006.

Con decreto n. 38116 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Fiat Rivalta S.p.a., con sede in Milano, unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 23 maggio 2004.

Con decreto n. 38117 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Onama c/o Fiat G.M. Powertrain Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 29 marzo 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 38118 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Filatura Paschetto S.r.l., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 15 novembre 2005 al 14 novembre 2006.

Con decreto n. 38119 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Karman Stampotech S.r.l., con sede in Airasca (Torino), unità di Airasca (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 38120 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della G.G.P. Italy S.p.a., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di San Vendemiano (Treviso), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 38121 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Bulloneria Barge S.p.a., con sede in Torino, unità di Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 38122 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della EDS Elettronic Data Systems Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Potenza, per il periodo dal 26 settembre 2005 al 25 settembre 2006.

Con decreto n. 38123 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Rue Royale Diana S.p.a., con sede in Merate (Lecco), unità di Merate e Olgiate Molgora (Lecco), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 38124 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della COIN S.p.a., con sede in Venezia, unità di Taranto, per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 23 ottobre 2006.

Con decreto n. 38125 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Cronert Italiana S.p.a., con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unità di Bagnolo Mella Torbole Casaglia (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 38126 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Eusebio S.p.a., con sede in Mornago (Varese), unità di Mornago (Varese), per il periodo dal 21 novembre 2005 al 20 novembre 2006.

Con decreto n. 38127 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della E.R.C. Elettro Radio Costruzioni S.p.a., con sede in Calolziocorte (Lecco), unità di Calolziocorte (Lecco), per il periodo dal 12 ottobre 2005 all'11 aprile 2006.

Con decreto n. 38128 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Munksjo Paper S.p.a., con sede in Besozzo (Varese), unità di Vaprio d'Adda (Milano), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 38129 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Whirlpool Europe S.r.l., con sede in Comerio (Varese), unità di Biandronno (Varese), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 38131 del 6 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della S.I.F.I. Società Italiana Forni Industriali S.p.a., con sede in Taranto, unità di Genova, per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

Con decreto n. 38135 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Il Mercatone di Perugia S.r.l., con sede in Corciano (Perugia), unità di Corciano (Perugia), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 14 agosto 2006.

Con decreto n. 38136 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Certex S.p.a., con sede in Torino, unità di Castenaso (Bologna), Rivoli (Torino), Roma, Trezzano sul Naviglio (Milano) e Venezia, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 38137 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Italiatour S.p.a., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 2 dicembre 2006.

Con decreto n. 38138 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Valeo Divisione Termico Motore S.p.a., con sede in Santena (Torino), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2005 al 26 settembre 2006.

Con decreto n. 38139 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Tecnoindex S.p.a., con sede in Pomezia (Roma), unità di Cinisello Balsamo (Milano), Genova e Pomezia (Roma), per il periodo dal 12 novembre 2005 all'11 novembre 2006.

Con decreto n. 38140 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Morteo Container S.p.a., con sede in Zermeghedo (Vicenza), unità di Sessa Aurunca (Caserta), per il periodo dal 2 agosto 2005 al 1º agosto 2006.

Con decreto n. 38141 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Valeo Sistemi di Climatizzazione S.p.a., con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 27 settembre 2005 al 26 settembre 2006.

Con decreto n. 38142 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Bopa BT S.r.l., con sede in Milano, unità di Milano, Roma, Settimo Milanese (Milano) e Treviso, per il periodo dal 17 maggio 2005 al 16 maggio 2006.

Con decreto n. 38143 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Viti Alba S.r.l., con sede in Piobesi d'Alba (Cuneo), unità di Piobesi d'Alba (Cuneo), per il periodo dal 1º gennaio 2006 al 10 giugno 2006.

Con decreto n. 38144 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Portovesme S.r.l., con sede in Roma, unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 7 settembre 2005 al 6 marzo 2006.

Con decreto n. 38145 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Romana Dolciaria S.r.l., con sede in Roma, unità di Marino (Roma), per il periodo dal 12 luglio 2005 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 38146 del 13 marzo 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Rosho Corporation S.r.l., con sede in Napoli, unità di Frattamaggiore (Napoli), per il periodo dal 26 ottobre 2005 al 25 ottobre 2006.

06A03390

Provvedimenti di annullamento della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 38114 del 6 marzo 2006, è annullato il decreto direttoriale n. 36394 del 17 giugno 2005 limitatamente al periodo dal 1º settembre 2005 al 31 gennaio 2006 della Cementi Moccia S.p.a., con sede in Napoli, unità di Caserta.

06A03391

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 38103 del 6 marzo 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 19 febbraio 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di Angri (Salerno), lavori di realizzazione dell'impianto di depurazione di Angri - S. Marzano - S. Egidio del Monte Albino. Subcomprensorio n. 3.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 38132 del 6 marzo 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 19 febbraio 2005 al 18 maggio 2007, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 38104 del 6 marzo 2006 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di diciotto mesi, a decorrere dal 16 dicembre 2004, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di: Campogalliano - Modena - Bologna, imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria A.V./A.C Milano-Napoli; tratta Milano-Bologna, progressiva dal km 142+ 685 al km 182+148 tratta Campogalliano, Modena, Bologna) del lotto gestionale 4.0 (lotti costruttivi 4.1 - 4.2 - 4.3).

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 38133 del 6 marzo 2006 è stata autorizzata la corresponsione dal 16 dicembre 2004 al 15 giugno 2006, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

06A03392 - 06A03393

Approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38080 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della MCO S.r.l., con sede in Orvieto (Terni), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 38081 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della M & M S.p.a., con sede in Arezzo, unità di Bari, Castiglio Fibocchi (Arezzo), Civitanova Marche (Macerata), Corciano (Perugia) e Firenze, per il periodo dal 1º luglio 2005 al 30 giugno 2006.

Con decreto n. 38082 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Lecce Pen Company S.p.a., con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 28 novembre 2005 al 27 novembre 2006.

Con decreto n. 38083 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Prototipo S.p.a., con sede in Trofarello (Torino), unità di Trofarello (Torino), per il periodo dal 5 dicembre 2005 al 4 dicembre 2006.

Con decreto n. 38084 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Wattsud Lavorazioni Elettromeccaniche di Precisione S.p.a., con sede in Napoli, unità di Casavatore (Napoli), per il periodo dal 29 novembre 2005 al 28 novembre 2007.

Con decreto n. 38087 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat Rivalta S.p.a., con sede in Milano, unità di Rivalta di Torino (Torino), per il periodo dal 15 marzo 2004 al 23 maggio 2004.

Con decreto n. 38088 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Onama c/o Fiat GM Powertrain Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Verrone (Biella), per il periodo dal 29 marzo 2005 al 2 ottobre 2005.

Con decreto n. 38089 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Filatura Paschetto S.r.l., con sede in Sandigliano (Biella), unità di Sandigliano (Biella), per il periodo dal 15 novembre 2005 al 14 novembre 2006.

Con decreto n. 38090 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Karman Stampotech S.r.l., con sede in Airasca (Torino), unità di Airasca (Torino), per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 30 settembre 2006.

Con decreto n. 38091 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della G.G.P. Italy S.p.a., con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), unità di San Vendemiano, per il periodo dal 3 ottobre 2005 al 2 ottobre 2006.

Con decreto n. 38092 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Bulloneria Barge S.p.a., con sede in Torino, unità di Borgaro Torinese (Torino), per il periodo dal 1º settembre 2005 al 28 agosto 2006.

Con decreto n. 38093 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della EDS Elettronic Data System Italia S.p.a., con sede in Milano, unità di Potenza, per il periodo dal 26 settembre 2005 al 25 settembre 2006.

Con decreto n. 38094 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Rue Royale Diana S.p.a., con sede in Merate (Lecco), unità di Merate e Olgiate Molgora (Lecco), per il periodo dal 19 settembre 2005 al 18 settembre 2006.

Con decreto n. 38095 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale della Coin S.p.a., con sede in Venezia, unità di Taranto, per il periodo dal 24 ottobre 2005 al 23 ottobre 2006.

Con decreto n. 38096 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cronert Italiana S.p.a., con sede in Torbole Casaglia (Brescia), unità di Bagnolo Mella e Torbole Casaglia (Brescia), per il periodo dal 30 agosto 2005 al 29 agosto 2006.

Con decreto n. 38097 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Eusebio S.p.a., con sede in Mornago (Varese), unità di Mornago (Varese), per il periodo dal 21 novembre 2005 al 20 novembre 2006.

Con decreto n. 38098 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della E.R.C. Elettro Radio Costruzioni S.p.a., con sede in Calolziocorte (Lecco), unità di Calolziocorte (Lecco), per il periodo dal 12 ottobre 2005 all'11 ottobre 2006.

Con decreto n. 38099 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Munksjo Paper S.p.a., con sede in Besozzo (Varese), unità di Vaprio d'Adda (Milano), per il periodo dal 1º novembre 2005 al 31 ottobre 2006.

Con decreto n. 38100 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale della Whirlpool Europe S.r.l., con sede in Comerio (Varese), unità di Biandronno (Varese), per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2007.

Con decreto n. 38102 del 6 marzo 2006 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della S.I.F.I. Società Italiana Forni Industriali S.p.a., con sede in Taranto, unità di Genova, per il periodo dal 1º dicembre 2005 al 30 novembre 2006.

06A03394

Provvedimenti di annullamento e nuova approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38101 del 6 marzo 2006 è annullato il decreto ministeriale del 9 giugno 2005 n. 36210 limitatamente al periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006. È altresì approvato il programma di crisi aziendale per cessazione di attività della Pagnossin S.p.a., con sede in Treviso, unità di Treviso, per il periodo dal 14 febbraio 2005 al 13 febbraio 2006.

06A03395

Provvedimenti di annullamento dell'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 38085 del 6 marzo 2006 è annullato il decreto ministeriale del 17 giugno 2005 n. 36366 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Cementi Moccia S.p.a., con sede in Napoli, unità di Caserta, limitatamente al periodo dal 1º settembre 2005 al 31 gennaio 2006.

Con decreto n. 38086 del 6 marzo 2006 è annullato il decreto ministeriale del 28 aprile 2005, n. 35976 di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale della Sintel Progetti S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari e Salerno, limitatamente al periodo dal 23 settembre 2005 al 24 ottobre 2005.

06A03396

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della denominazione d'origine protetta «Castagna dei Monti Cimini»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata l'istanza intesa ad ottenere la protezione della denominazione d'origine protetta «Castagna dei Monti Cimini», ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Comitato Promotore per la D.O.P. della Castagna e Marrone dei Monti Cimini con sede in Viterbo, via Alcide De Gasperi n. 1 esprime parere favorevole e formula la proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari - QPA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di riconoscimento alla Commissione europea.

Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

«CASTAGNA DEI MONTI CIMINI»
D.O.P.

Art. 1.

Denominazione e sua tutela

La denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini» è riservata alle castagne che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini» designa le castagne fresche, essiccate o surgelate, prodotte nella zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie *Castanea sativa* Miller, *ecotipo locale «Castagna domestica dei Monti Cimini», e cultivar «Marrone fiorentino», «Marrone primaticcio o premutico».*

All'atto dell'immissione al consumo la «Castagna dei Monti Cimini» DOP presenta le seguenti caratteristiche:

numero di frutti per riccio (o cardo): da 1 a 3;

pezzatura:

«fiore» fino a 65 acheni/kg di prodotto fresco;

«grossa» da 66 a 75 acheni/kg di prodotto fresco;

«media» da 76 a 90 acheni/kg di prodotto fresco;

«medio-piccola» da 91 a 100 acheni/kg di prodotto fresco;

«piccola» > 100 acheni/kg di prodotto fresco;

forma: tondeggiante o ellittica;

apice: appuntito;

pericarpo (buccia): di colore marrone uniforme, con striature più scure, facilmente distaccabile;

episperma (pellicola): di colore fulvo chiaro o giallognolo;

cicatrice ilare: ellittica o rettangolare;

seme: di colore dal crema chiaro al bianco con solcature in superficie;

sapore: dolce.

Art. 3.

Delimitazione area di produzione

La zona di produzione della «Castagna dei Monti Cimini» DOP interessa i seguenti comuni della provincia di Viterbo: Canepina (intero), Capranica (parte), Caprarola (intero), Carbognano (parte), Fabrica di Roma (parte), Ronciglione (parte), Soriano nel Cimino (parte), Vetralla (parte), Vignanello (parte), Viterbo (parte), Vitorchiano (parte).

La delimitazione dell'areale interessato è il seguente: partendo dalla stazione di Ronciglione si percorre, direzione Cassia, la SP Cimina per circa 1.800 m fino all'intersezione con la isoipsa di 350 m slm. Si segue questa in direzione Ovest, fino ad incrociare la SP Beccacceto, che si percorre, direzione Sud, fino al bivio con la SP Pisciarella. Si segue questa provinciale fino ad incontrare la ferrovia Capranica-Orte. Si prende a seguire questa, direzione Roma, fino all'intersezione con la ferrovia Viterbo-Roma, in prossimità di Capranica; si segue questo tratto ferroviario fino ad incontrare la stazione di Porta Romana. Da qui si prende a seguire, in direzione Nord, la ferrovia Roma-Nord fino alla località «Ponte Barbanera» nel comune di Soriano nel Cimino. Da questa località si segue, in direzione Nord-Est, il «Fosso Sant'Eutizio» fino ad intersecare la S.P. Sant'Eutizio, nelle vicinanze del «Borgo Sant'Eutizio». Si percorre questa strada provinciale fino a giungere al bivio con la S.P. Canepinese, percorrendo la quale si giunge all'abitato del comune di Vignanello, fino ad intersecare il limite amministrativo dello stesso comune. Si segue, in direzione Nord-Est, il confine del comune di Vignanello fino ad incontrare il limite amministrativo del comune di Soriano nel Cimino, nei pressi della località «Ponte della Guinza». Da qui, in direzione Ovest, si segue questo confine comunale fino ad intercettare il limite amministrativo del comune di Canepina. Si segue questo, in direzione Sud, fino ad arrivare al confine comunale di Caprarola.

Raggiunto il limite amministrativo di questo comune in corrispondenza del «Fosso dei Tappi», si segue questo confine, in direzione Sud-Est, fino ad incrociare il limite amministrativo del comune di Carbognano. Si percorre, in direzione Nord, tale confine comunale fino ad intercettare il confine del comune di Fabrica di Roma, che si segue fino ad giungere alla S.P. Valleranense. Si segue questa strada provinciale, in direzione dell'abitato del comune di Fabrica di Roma, fino a raggiungere la S.P. Ronciglionese, che si percorre fino ad incontrare di nuovo il confine comunale di Carbognano.

Si segue questo limite amministrativo, in direzione Sud, fino ad intercettare, in prossimità del torrente Triano la S.P. Passerella. Da qui si percorre questa provinciale in direzione Sud, fino ad incontrare di nuovo il limite amministrativo del comune di Caprarola.

Si segue questo confine comunale fino ad arrivare all'intersezione con la ferrovia Capranica-Orte; seguendola, in direzione Capranica, si arriva al punto di partenza della stazione di Ronciglione.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorato documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo. In questo modo sia i produttori che i consumatori vengono garantiti, attraverso la tracciabilità sulla salubrità, origine e qualità del prodotto stesso.

Art. 5.

Metodo di ottenimento del prodotto

Il prodotto «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P. proviene da fustaie di castagno da frutto site nella zona fitoclimatica del «Castanetum» di cui all'art. 3 del presente disciplinare, ubicate ad un'altitudine compresa tra 350 e 850 m s.l.m.

I sesti di impianto devono essere quelli in uso nella zona, di tipo irregolare o regolare, con una densità massima per ettaro di 100 piante nei castagneti in piena produzione.

La potatura periodica viene praticata con lo scopo di ottimizzare il rapporto vegetazione-produzione, con metodiche tradizionali atte a non modificare le caratteristiche del frutto entro un massimo di 10 anni. Annualmente viene praticata la ripulitura dei rami vecchi e secchi, mentre nei mesi estivi viene eseguita la spollonatura, con la quale vengono asportati i polloni alla base del tronco.

Il terreno generalmente inerbito, viene mantenuto pulito con le operazioni della: trinciatura, sfalciatura e/o pascolamento, eseguite sia nel periodo primaverile che in quello estivo.

Queste operazioni hanno lo scopo di agevolare la raccolta del prodotto e di arricchire il terreno con sostanza organica.

È consentito l'utilizzo di fitofarmaci secondo le normative vigenti. È ammessa l'irrigazione di soccorso con impianto a goccia.

La raccolta dei frutti viene effettuata, a tutto campo o previa andanatura, a mano o con mezzi meccanici idonei, tali da salvaguardare l'integrità del prodotto. La raccolta viene eseguita tra il 15 settembre ed il 15 novembre di ogni anno. La resa massima è di 6 t/ha di prodotto.

L'operazione di condizionamento comprende le seguenti fasi:

cernita, con pulizia da sassi e da altri residui;

calibratura, che permette di separare i frutti in base alle classi di pezzatura di cui all'art. 2. È ammessa la sterilizzazione in acqua calda da 46 a 49ºC per un tempo massimo di 45 minuti con successivo bagno in acqua fredda, senza aggiunta di nessun additivo, per un massimo di 30 minuti dove il prodotto subisce un'azione di «schiumatura» o «barbotaggio» con l'eliminazione dei frutti difettosi che vengono a galla. Tale operazione non viene effettuata alle castagne destinate alla surgelazione;

curatura (o «cura») in acqua fredda per non più di 6 giorni senza aggiunta di alcun prodotto chimico;

asciugatura dei frutti con condizionatori d'aria o attraverso frequenti paleggiamenti («trapalature») di castagne poste in strati sottili, non superiori a 15 cm, su pavimenti puliti e porosi o mediante movimentazione in contenitori lignei o plastici;

conservazione in locali chiusi o in celle frigorifero.

Seguono poi le operazioni di spazzolatura in modo da lucidare e pulire il prodotto e di condizionamento.

Sono ammesse le operazioni di essiccazione e surgelazione.

Il frutto può essere essiccato sia nei forni a gas sia in quelli a legna. È ammessa l'essiccazione tradizionale usando le apposite costruzioni (raticci) ponendo i frutti su soppalchi (graticci) al di sotto dei quali viene posta la fonte di calore (braci) per un periodo di 20/30 giorni. In questo caso non possono essere usate come legname essenze resinose che conferirebbero cattivo odore e sapore al prodotto.

È ammessa parimenti la surgelazione che avviene negli appositi tunnel, trattando il frutto con azoto liquido. La temperatura di surgelazione deve essere di -35/-40ºC per 12 ore ed in seguito portata e mantenuta -15/-21ºC .

Le operazioni di produzione e condizionamento devono avvenire nella zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare al fine di garantire la tracciabilità ed il controllo e per non alterare la qualità del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

La «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P. si differenzia dalle altre produzioni analoghe per il sapore tipicamente dolce, la consistenza e la fragranza particolarmente gustose al palato. Tali peculiarità derivano dalle caratteristiche delle cultivar che, coltivate nell'areale di produzione, definito all'art. 3, acquistano caratteristiche particolari e rendono la castagna un prodotto perfettamente distinguibile ed inimitabile.

Il suolo dei Monti Cimini, infatti, è caratterizzato da formazioni vulcaniche, con tufi terrosi ricchi di sostanze essenziali, da lave leucitiche, rachitiche, con depositi clastici eterogenei. I terreni, a reazione acida o neutra, sono profondi, leggeri, ricchi di potassio e fosforo, con sottosuolo friabile, ed ottimamente drenati. Il castagno, infatti, non sopporta terreni argillosi, compatti, asfittici, stagnanti ed impermeabili all'acqua. Per quanto riguarda le condizioni climatiche, va tenuto presente che il clima ottimale per lo sviluppo del castagno è caratterizzato da temperature minime che non scendono frequentemente a 5-10 ºC sotto lo zero e da una piovosità media annua che supera i 700-800 mm. I livelli termici della zona di cui all'art. 3, presentano valori medi di temperature minime di 4º- 6º C e di medie delle temperature massime di 22 - 23ºC, con precipitazioni annuali pari a 900-1200mm di pioggia, determinando una debole o assente aridità nel periodo estivo, così da favorire l'allegagione e lo sviluppo del frutto. Il prodotto «Castagna dei Monti Cimini» deve essere considerato un simbolo della cultura e della tradizione dei territori dell'areale di produzione così come individuato all'art. 3. La sua denominazione è riconducibile senz'altro all'area geografica storicamente più vocata, a livello regionale, alla castanicoltura. È in questo areale infatti, particolarmente vocato, che la coltivazione e la produzione della «Castagna dei Monti Cimini» avviene da tempo immemorabile come peraltro dimostrato dalle numerose fonti storiche ritrovate presso gli archivi dei comuni interessati. La presenza di quest'albero, con le attività connesse alla castanicoltura, hanno dato vita, nel tempo, al nascere ed al consolidarsi di una vera e propria Civiltà del Castagno, ricca di usi, costumi, tradizioni, norme giuridiche, statuti comunali, tecniche agronomiche e metodiche di lavorazione-conservazione del prodotto. Sin dal Medioevo, nella zona dei Monti Cimini erano presenti, come testimoniano i numerosi ruderi ritrovati, vecchie costruzioni a due piani, chiamate localmente metati o raticci, in cui le castagne venivano essiccate mediante un lento processo di affumicazione, che durava da 20 a 30 giorni, a seconda dell'andamento stagionale. Nelle vallate, lungo fiumi e torrenti, sorgevano numerosi mulini con apposite mole di pietra impiegati per sfarinare le castagne secche già sbucciate e spellate. Tra le tecniche di conservazione del prodotto, allora come oggi, veniva utilizzato il metodo della «curatura», chiamata anche «novena». Le numerose sagre, feste campestri e manifestazioni popolari che si svolgono, ormai da decenni, su tutto il territorio di produzione della «Castagna dei Monti Cimini» D.O.P., testimoniano come il forte legame prodotto-territorio trovi una sua collocazione anche a livello sociale.

Art. 7.

Strutture di controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

All'atto dell'immissione al consumo, le partite di frutti devono contenere il 100% degli acheni delle singole cultivar fra quelle indicate all'art. 2.

Il confezionamento del prodotto deve avvenire:

in sacchi di rete o juta fino a 30 kg;

in cassette e contenitori di plastica, con peso fino a 350 kg;

in sacchi e contenitori di plastica fino a 10 q.

Tutte le tipologie di confezionamento devono essere chiuse e sigillate in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.

In etichetta, oltre al logo della denominazione, al simbolo grafico comunitario, alle relative menzioni (in conformità alle prescrizioni del Reg. CE 1726/98 e successive modifiche) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, devono essere riportate le seguenti ulteriori indicazioni:

il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o condizionatrice;

la quantità di prodotto contenuta all'origine nei contenitori, espressa in conformità delle norme metrologiche vigenti.

È obbligatorio inserire nell'etichettatura il nome dell'ecotipo locale o della varietà delle castagne contenute nella confezione (Castagna domestica dei Monti Cimini, Marrone premutico, Marrone fiorentino) e la dizione:

«Fresco» per il prodotto «tal quale» non sottoposto ad alcun trattamento fisico;

«Fresco curato» per quel prodotto sottoposto a metodi fisici di sanitizzazione e conservazione.

Il logo del prodotto è costituito da un perimetro di colore verde, contenente all'interno un albero stilizzato con 4 colori a ricordare le sfumature delle foglie di castagno in autunno, la stagione della raccolta dei frutti. L'albero presenta al centro un cuore giallo con all'interno una castagna, a sottolineare l'importanza di questo prodotto nel tessuto sociale ed economico del comprensorio Cimino, ed il legame affettivo della popolazione con esso. Di lato è riportato l'acronimo D.O.P. di colore verde smeraldo su sfondo giallo, mentre in basso la designazione «Castagna dei Monti Cimini» è di colore marrone scuro.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo. I riferimenti di colore espressi in pantone sono di seguito riportati.

Alla denominazione di origine protetta «Castagna dei Monti Cimini» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionata», «superiore» e «similari».

È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.

La dicitura «Castagna dei Monti Cimini» deve essere riprodotta in lingua italiana.

INDICE COLORIMETRICO:

COLORI UTILIZZATI	QUADRICOMIA PANTONE CORRISPONDENTE	PERCENTUALI QUADRICROMIA			
		C	M	Y	N
Albero					
pesca	S 36-3	0%	40%	70%	0%
arancio	S 49-1	0%	60%	100%	0%
mattone	S 94-1	10%	100%	80%	0%
marrone chiaro	S 62-1	0%	90%	100%	20%
Cuore					
giallo	S 5-4	0%	10%	100%	0%
Castagna					
marrone scuro	S 320-3	60%	90%	100%	15%
marrone chiaro	S 83-1	30%	100%	100%	0%
pesca	S 36-3	0%	40%	70%	0%
sabbia	S 20-6	0%	15%	50%	15%
Scritta DOP					
giallo	S 5-4	0%	10%	100%	0%
verde smeraldo	S 277-1	100%	0%	100%	40%
Scritta					
marrone scuro	S 320-3	60%	90%	100%	15%
Cornice					
verde	S 274-1	100%	0%	100%	0%

Art. 9

Prodotto Trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Castagna dei Monti Cimini» anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Denominazione d'origine protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a Denominazione d'origine protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica;

gli utilizzatori del prodotto a Denominazione d'origine protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'origine protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

06A03449

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Procedura sanzionatoria amministrativa prevista dall'articolo 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

1. *Premessa.*

L'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito T.U.B.), come modificato dall'art. 26, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 attribuisce all'Ufficio Italiano dei Cambi (di seguito U.I.C.) il potere di applicare le sanzioni amministrative stabilite per l'inosservanza delle norme previste dal T.U.B. medesimo, come modificate dall'art. 39, comma 3 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e delle relative disposizioni di attuazione.

Il presente provvedimento è adottato ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e disciplina, nel rispetto dei principi dettati dalla medesima legge n. 241/1990 nonché dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, le fasi del procedimento sanzionatorio, determinando altresì il termine entro cui esso deve concludersi ed individuandone il relativo responsabile.

2. *Fonti normative.*

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.B.:

art. 133, come modificato dall'art. 64, comma 24, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, dall'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342, dall'art. 55, comma 3, della legge 1° marzo 2002, n. 39, che dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di abuso di denominazione, aumentata nella misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

art. 139, comma 1, come modificato dall'art. 64, comma 24, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 e dall'art. 9.46, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, inserito dall'art. 2 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione, tra l'altro, delle disposizioni in materia di partecipazione al capitale sociale di intermediari finanziari, aumentata nella misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

art. 140, comma 1, come modificato dall'art. 32 del decreto legislativo n. 342/1999, che prevede, fra l'altro, l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni in materia di comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di intermediari finanziari, aumentate nella misura prevista dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

art. 144, così come modificato dall'art. 64, comma 33, del decreto legislativo n. 415/1996, dall'art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 342/1999 e dall'art. 55, comma 3, della legge n. 39/2002, che indica le norme del medesimo T.U.B. la cui violazione, estesa anche alle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorità creditizie, determina l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, i soggetti destinatari delle stesse nonché gli importi minimi e massimi delle sanzioni medesime, come aumentati dall'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

art. 145, così come modificato dall'art. 64, comma 35, del decreto legislativo n. 415/1996, dall'art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 342/1999 e dall'art. 26 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che disciplina la procedura sanzionatoria amministrativa.

Si richiamano, inoltre, per la loro rilevanza con riferimento al procedimento sanzionatorio di cui al presente provvedimento:

le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, modificate dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che trovano applicazione per gli aspetti della procedura sanzionatoria non espressamente disciplinati dall'art. 145 T.U.B.;

il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente la disciplina della riscossione mediante ruolo.

3. *Destinatari della disciplina.*

Le presenti disposizioni si applicano alle violazioni commesse dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall'art. 106 T.U.B. e dai soggetti non operanti nei confronti del pubblico iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale di cui all'art. 113 T.U.B., nonché dalle agenzie di prestito su pegno (art. 155, comma 3, T.U.B.), dai consorzi di garanzia collettiva fidi (art. 155, comma 4, T.U.B.), dai cambiavalute (art. 155, comma 5, T.U.B.), dai soggetti diversi dalle banche che, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti (art. 155, comma 6, T.U.B.), dai mediatori creditizi (art. 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108) e dagli agenti in attività finanziaria (art. 3 del decreto legislativo n. 374/1999).

Sono sottoposti alla procedura sanzionatoria:

coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o di controllo;

i dipendenti ai quali è affidata, nell'ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi;

l'intermediario finanziario, la società o l'ente, in persona del legale rappresentante.

La medesima procedura trova applicazione nei confronti dei soggetti partecipanti al capitale sociale di intermediari finanziari per gli obblighi previsti dagli articoli 139, comma 1, e 140, comma 1, T.U.B. nonché dei soggetti indicati all'art. 121, comma 3, T.U.B. (interposizione nell'attività di credito al consumo), richiamati dall'art. 144, commi 3 e 4, T.U.B.

4. *Procedura sanzionatoria.*

4.1. *Fasi della procedura.*

La procedura di irrogazione delle sanzioni amministrative in conformità a quanto disposto dall'art. 145 T.U.B. si articola nelle seguenti fasi:

contestazione delle irregolarità;

istruttoria del procedimento;

emanazione del provvedimento sanzionatorio da parte dell'U.I.C.;

notificazione e pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.

4.1.1. *Contestazione delle irregolarità.*

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con la contestazione da parte dell'U.I.C., nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili delle irregolarità riscontrate nell'esercizio dell'attività di controllo.

La contestazione degli addebiti avviene mediante apposita notifica entro novanta giorni dalla conclusione degli accertamenti compiuti dall'U.I.C. (trecentosessanta giorni per i soggetti residenti all'estero).

L'atto di contestazione, oltre agli elementi formali idonei a qualificarlo come atto di contestazione introduttivo della procedura sanzionatoria amministrativa, contiene:

il riferimento all'accertamento da cui sia emersa l'irregolarità;

la descrizione dell'irregolarità;

l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

l'invito a far pervenire all'U.I.C. eventuali deduzioni nel termine di trenta giorni dalla data della notifica dell'atto di contestazione.

L'atto di contestazione viene notificato sulla base di quanto dispone l'art. 14 della legge n. 689/1981 che, nel richiamare le modalità previste dal codice di procedura civile, stabilisce che la notificazione possa essere effettuata anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i soggetti residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica della contestazione non è obbligatoria.

A tal fine, l'U.I.C. potrà chiedere alle società o agli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni informazioni relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni.

Le società o gli enti ai quali appartengono gli autori delle violazioni forniscono tempestivamente le informazioni richieste dall'U.I.C., relative al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale dei soggetti destinatari delle contestazioni, impegnandosi a verificarne l'esattezza.

L'U.I.C. procede alla contestazione anche nei confronti della società o dell'ente di appartenenza dei soggetti responsabili delle violazioni, in persona del legale rappresentante, in virtù della responsabilità solidale prevista dall'art. 145, comma 10, T.U.B.

Per le violazioni di cui al presente provvedimento non è prevista la facoltà del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/1981.

4.1.2. *Istruttoria del procedimento.*

4.1.2.1. *Presentazione delle deduzioni.*

I soggetti responsabili delle violazioni e le società o gli enti di appartenenza possono presentare all'U.I.C. (servizio intermediari finanziari ed altri operatori, ufficio segreteria, normativa e contenzioso) deduzioni in ordine agli addebiti contestati, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione.

Entro il medesimo termine di trenta giorni i soggetti destinatari delle contestazioni possono chiedere all'U.I.C. - (servizio intermediari finanziari ed altri operatori, ufficio segreteria, normativa e contenzioso) di essere ricevuti per esporre le proprie ragioni.

Nei casi in cui sussistano particolari motivi che impediscano il rispetto del termine indicato, i soggetti interessati possono richiedere una breve proroga motivata (di norma non superiore ai quindici giorni).

La mancata presentazione di deduzioni non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

4.1.2.2. *Valutazione degli atti del procedimento.*

L'U.I.C. valuta le deduzioni, rappresentate per iscritto o rese in sede di audizione personale, tenendo anche conto del complesso delle informazioni raccolte.

Nel caso in cui si rendano necessari ulteriori atti istruttori, ivi compresi accertamenti di carattere ispettivo, l'U.I.C. può sospendere la procedura fino a un massimo di centoventi giorni, dandone motivata comunicazione a tutti gli interessati.

L'entità della sanzione, stabilita entro i limiti edittali previsti dalla legge, viene applicata avendo riguardo ai criteri fissati dalla legge n. 689/1981.

In particolare, rilevano:

le ipotesi di più violazioni della medesima disposizione ovvero di violazione di diverse disposizioni compiuta con un'unica azione od omissione;

i casi di reiterazione della condotta irregolare.

Il direttore generale comunica all'interessato la chiusura del procedimento nel caso in cui gli elementi di difesa presentati, ovvero le altre informazioni raccolte, siano ritenuti idonei a giustificare i fatti oggetto di contestazione.

Qualora, invece, le conclusioni raggiunte in ordine alla sussistenza della violazione contestata siano ritenute comprovate, il direttore generale formula al presidente dell'U.I.C. la proposta sanzionatoria per la relativa decisione.

Ai sensi dell'art. 7 della legge n. 689/1981, che sancisce l'intrasmissibilità agli eredi dell'obbligazione relativa alla sanzione irrogata, la procedura sanzionatoria si estingue in caso di decesso del soggetto interessato.

4.1.3. *Emanazione del provvedimento sanzionatorio.*

Il presidente, con provvedimento motivato, determina la sanzione, stabilendone l'importo ed ingiungendone il pagamento.

Il provvedimento che applica la sanzione è adottato nel termine di duecentodieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni.

4.1.4. *Notificazione e pubblicazione del provvedimento sanzionatorio.*

Il provvedimento motivato viene notificato agli interessati, alla società o all'ente solidalmente responsabili, anche, eventualmente, da un funzionario dell'U.I.C., ai sensi della legge n. 689/1981.

Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dall'art. 144, commi 3 e 4, T.U.B. è pubblicato per estratto, entro trenta giorni dalla data della notificazione, a cura e spese della società o dell'ente ai quali appartengono i responsabili delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Dell'avvenuta pubblicazione sui quotidiani è data notizia all'U.I.C.

Il provvedimento di applicazione delle altre sanzioni previste dal titolo VIII del T.U.B. è pubblicato per estratto sul bollettino di cui all'art. 8 T.U.B.

4.2. *Esecuzione.*

Ai sensi dell'art. 145, comma 9, T.U.B., alla riscossione delle sanzioni amministrative si provvede mediante ruolo, secondo i termini e le modalità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come modificato dal decreto legislativo n. 46/1999.

I soggetti sanzionati danno tempestiva comunicazione del pagamento effettuato alla società o all'ente di appartenenza.

In caso di inadempienza delle persone fisiche interessate, le società o gli enti, solidalmente responsabili, rispondono del pagamento della sanzione e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili.

4.3. *Opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio.*

Il provvedimento sanzionatorio può essere impugnato dinanzi alla Corte d'appello di Roma. L'opposizione deve essere notificata all'U.I.C. nel termine di trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato e deve essere depositata presso la cancelleria della Corte entro trenta giorni dalla notifica.

La presentazione dell'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

4.4. *Unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo ed accesso agli atti.*

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 241/1990, l'unità organizzativa responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente provvedimento è l'ufficio segreteria, normativa e contenzioso del servizio intermediari finanziari ed altri operatori dell'U.I.C., presso cui può essere altresì esercitato, nei termini di legge, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

06A03469

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocisteina FG»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 270 del 15 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale n. 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: CARBOCISTEINA FG.

Confezione: A.I.C. n. 036295018 - «750 mg/15 ml sciroppo» flacone 150 ml.

È ora trasferita alla società: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. (codice fiscale n. 00748210150) con sede legale e domicilio fiscale in via Civitali, 1 - 20148 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale: da CARBOCISTEINA FG a CARBOCISTEINA RECORDATI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03408

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sirtap»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 272 del 15 marzo 2006

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società C.G.M. Farmaceutici S.r.l. (codice fiscale n. 03837751217) con sede legale e domicilio fiscale in via Emanuele Gianturco, 21 - 80055 Portici (Napoli).

Medicinale: SIRTAP.

Confezioni:

A.I.C. n. 035815012 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 035815024 - «1 g/3,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 3,5 ml;

A.I.C. n. 035815036 - «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 035815048 - «2 g polvere per soluzione per infusione» flacone.

È ora trasferita alla società: SO.SE. Pharm S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale n. 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani, 22 - 00040 Pomezia (Roma).

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03401

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actifed composto»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 325 del 20 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale 156 Km 50 - 04010 Borgo San Michele (Latina), codice fiscale 04866591003.

Medicinale: ACTIFED COMPOSTO.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del sito di produzione del principio attivo (triprolidina cloridrato):

da: Lonza Inc 2031 East 65th Street LA 90001 USA;

a: Lonza Inc 900 River Road Conshohocken PA 19428 USA.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 021102037 - «sciroppo» flacone 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03407

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Actigrip»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 326 del 20 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Pfizer Consumer Health Care S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Strada Statale 156 km 50 - 04010 Borgo San Michle (Latina), codice fiscale 04866591003.

Medicinale: ACTIGRIP.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del sito di produzione del principio attivo: triprolidina cloridrato:

da: Lonza Inc 2031 East 65th Street LA 90001 USA;

a: Lonza Inc 900 River Road Conshohocken PA 19428 USA.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024823066 - «compresse» 12 compresse;

A.I.C. n. 024823078 - «sciroppo» flacone da 100 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03406

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sintotrat»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 330 del 20 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Egidio Folli n. 50 - 20134 Milano, codice fiscale 00825120157.

Medicinale: SINTOTRAT.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 025753017 - crema 20 g;

a: A.I.C. n. 025753017 - «0,5% crema» 1 tubo da 20 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03405

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gynodian depot»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 334 del 20 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via L. Mancinelli n. 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00750320152.

Medicinale: GYNODIAN DEPOT.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine) modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: «Gynodian depot» è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica del sito di produzione del prodotto finito (sostituzione):

da:	a:
Sito di produzione Schering AG Max-Dohrn-strasse, 8-10 D-10589 Berlino (Germania) «Charlottenburg plant» Sito di confezionamento, controllo e rilascio Schering AG Muerllerstrasse, 170-178 D-13353 Berlino (Germania) «Pipeline Supply Unit - Liquids»	Sito di produzione Schering AG Muerllerstrasse, 170-178 D-13353 Berlino (Germania) «Pipeline Supply Unit - Liquids» Sito di confezionamento, controllo e rilascio Schering AG Muerllerstrasse, 170-178 D-13353 Berlino (Germania) «Pipeline Supply Unit - Liquids»

E conseguenti:

modifica minore del processo di produzione del prodotto finito;

modifica delle procedure di prova o dei limiti «in-process» applicati durante la produzione del medicinale.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 022986018 - 1 fiala 1 ml;

a: A.I.C. n. 022986018 - «4 mg + 200 mg/ml soluzione iniettabile a rilascio prolungato per uso intramuscolare» 1 fiala da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03403

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diclofenac angenerico».

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 335 del 20 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Angenerico S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Nocera Umbra, 75 - 00181 Roma, Italia, codice fiscale 07287621002.

Medicinale: DICLOFENAC ANGENERICO.

Variazione A.I.C.: modifica regime di fornitura (decreto-legge n. 539/1992).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato.

Si autorizza la modifica della classificazione ai fini della fornitura:

da: RR medicinale soggetto a prescrizione medica;

a: SOP medicinale non soggetto a prescrizione medica, ma non da banco.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 035832056 - «1 % gel» tubo 50 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03402

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lorazepam»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 363 del 20 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Nettunense n. 90 - 04011 Aprilia (Latina) - codice fiscale 00130300874.

Medicinale: LORAZEPAM.

Variazione A.I.C.: modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita modifica delle specifiche relative al medicinale - Modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione del periodo di validità:

da: tre anni;

a: due anni;

con conseguente modifica delle condizioni di conservazione: introdurre la frase: «non conservare al di sopra 25ºC» e conseguente modifica delle specifiche relative al medicinale.

È inoltre autorizzata, in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM, la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 031808013 - «1,0» 20 compresse 1,0 mg;

A.I.C. n. 031808025 - «2,5» 20 compresse 2,5 mg;

a:

A.I.C. n. 031808013 - «1,0 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 031808025 - «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre due anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

La presentazione determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03398

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salmetedur»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 369 del 20 marzo 2006

Medicinale: SALMETEDUR.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Sette Santi n. 3 - 50131 Firenze - codice fiscale 00395270481.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Sono modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicato:

A.I.C. n. 027892102 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 60 erogazioni varia in «25 a sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 60 erogazioni;

A.I.C. n. 027892138 - «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 bombola da 120 erogazioni varia in «25 mcg sospensione pressurizzata per inalazione» 1 contenitore sotto pressione da 120 erogazioni.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presentazione determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03399

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Catapresan TTS»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 377 del 20 marzo 2006

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località Prulli n. 103/C - 50066 Reggello (Firenze), codice fiscale 00421210485.

Medicinale: CATAPRESAN TTS.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica delle forme farmaceutiche e delle confezioni:

da:

A.I.C. n. 027393014 - TS-1 2 sistemi transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393026 - TTS-2 2 sistemi transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393038 - TTS-3 2 sistemi transdermici + 2 copricerotto (sospesa);

a:

A.I.C. n. 027393014 - «TTS -1 2,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393026 - «TTS -2 5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto;

A.I.C. n. 027393038 - «TTS -3 7,5 mg cerotti transdermici» 2 cerotti transdermici + 2 copricerotto (sospesa).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «TTS - 3 2 sistemi transdermici + 2 copricerotto (A.I.C. n. 027393038), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

06A03400

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 379 del 20 marzo 2006

Titolare A.I..C: Wyeth Lederle S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90, cap 04011, codice fiscale 00130300874.

Medicinale: METHOTREXATE.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità, modifica delle specifiche relative al medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa alla riduzione del periodo di validità da 3 anni a 2 anni con conseguente modifica delle specifiche del prodotto finito al termine del periodo di validità da: Ph 7,5 - 9,0 a: Ph 7,0 - 9,0.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 019888116 - «7,5 mg/1 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 1 ml;

A.I.C. n. 019888128 - «10 mg/1,33 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite 1,33 ml;

A.I.C. n. 019888130 - «15 mg/2 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 2 ml;

A.I.C. n. 019888142 - «20 mg/2,66 ml soluzione iniettabile» 4 siringhe preriempite da 2,66 ml.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre 2 anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio. I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio improrogabilmente per ulteriori centoventi giorni con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urokinasi»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 380 del 20 marzo 2006

Titolare A.I.C.: PH&T S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Ludovico Ariosto n. 34 - 20145 Milano - codice fiscale 09138720157.

Medicinale: UROKINASI.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine) - modifica standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina ISF S.p.a., via Tiburtina n. 140 - 00156 Roma, con l'officina Sirton Pharmaceuticals S.p.a., piazza XX Settembre n. 2 - 22079 Villa Guardia (Como) per le fasi di riproduzione, confezionamento primario, confezionamento secondario, controlli e rilascio dei lotti.

In adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 033556010 - «100.000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente;

a: A.I.C. n. 033556010 - «100.000 UI/2ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presentazione determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A03397

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocaina»

Determinazione n. aR.M.834/D27 del 24 marzo 2006

Con la determinazione specificata è stata revocata, su rinuncia l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

CARBOCAINA:

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 5 tubofiale da 1,8 ml - A.I.C. n. 016691091;

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml - A.I.C. n. 016691139;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce da 1,8 ml con adrenalina 1:100.000 - A.I.C. n. 016691281;

«20 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce autoaspiranti da 1,8 ml con adrenalina 1:100.000 - A.I.C. n. 016691370;

«30 mg/ml soluzione iniettabile» 50 cartucce autoaspiranti da 1,8 ml - A.I.C. n. 016691382.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Astrazeneca S.p.a. titolare delle autorizzazioni.

06A03478

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Femseven»

Determinazione n. aR.M.202/D28 del 24 marzo 2006

Con la determinazione specificata è stata revocata, su rinuncia l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale nelle confezioni indicate.

FEMSEVEN:

«100» 12 cerotti transdermici 100 mcg/die - A.I.C. n. 029966052;

«100» 4 cerotti transdermici 100 mcg/die - 029966064.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bracco S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

06A03479

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sulidamor»

Determinazione n. aR.M.189/D29 del 24 marzo 2006

Con la determinazione specificata è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

SULIDAMOR:

10 supposte 200 mg - A.I.C. n. 028705034.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Farmaceutici Damor S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A03477

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Determinazione n. aR.M.51/D30 del 24 marzo 2006

Con la determinazione specificata sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

UNIDIPIN:

14 compresse 20 mg - A.I.C. n. 028339012;

14 compresse 50 mg - A.I.C. n. 028339024.

FLUTAMIDE:

«250 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. n. 034151011/G.

GLIOS:

14 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028300010;

3 fiale liof. 250 mg + 3 f. solv. - A.I.C. n. 028300022.

GLIFOSER:

14 compresse 100 mg - A.I.C. n. 028302014;

3 fiale liof. 250 mg + 3 f. solv. - A.I.C. n. 028302026.

DIROMIC:

8 compresse 250 mg - A.I.C. n. 028453013.

DALTEPIN:

«2500 U.I. AXA/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe - A.I.C. n. 034474015;

«5000 U.I. AXA/0,2 ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 6 siringhe - A.I.C. n. 034474027;

«25000 U.I. AXA/ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 flacone da 4 ml - A.I.C. n. 034474039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Pharmacia Italia S.p.a., titolare delle autorizzazioni.

06A03476

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina»

Determinazione n. aR.M.460/D31 del 24 marzo 2006

Con la determinazione specificata è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nella confezione indicata:

NIFEDIPINA:

«20 mg capsule a rilascio prolungato» - 50 capsule a rilascio prolungato - A.I.C. n. 033370014/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Laboratori Farmaceutici Vita S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

06A03475

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Determinazione n. aR.M.116/D32 del 27 marzo 2006

Con la determinazione specificata sono state revocate, su rinuncia, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sotto elencate specialità medicinali, nelle confezioni indicate:

ALBUMAN BERNA:

«25%» 1 flac. 50 ml - A.I.C. n. 023948033;

1 flac. 100 ml 25% - A.I.C. n. 023948045;

«20%» 1 flac. 50 ml - A.I.C. n. 023948072;

1 flac. 100 ml 20% - A.I.C. n. 023948084;

«20%» flac. 50 ml + set infus. - A.I.C. n. 023948096;

«25%» flac. 50 ml + set infus. - A.I.C. n. 023948108.

ANATOXAL:

«bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito» 1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 006255018;

«adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito per adulti e adolescenti» 1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 006255044;

«bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito» 1 siringa preriempita da 0,5 ml - A.I.C. n. 006255057;

«bambini sospensione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito» 10 fiale 0,5 ml - A.I.C. n. 006255071;

«bambini soluzione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito» 10 siringhe preriempite da 0,5 ml - A.I.C. n. 006255083;

«adulti sospensione iniettabile per uso intramuscolare vaccino difterico e tetanico adsorbito per adulti e adolescenti» 10 fiale 0,5 ml - A.I.C. n. 006255107.

ANATOXAL DI BERNA:

1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 006590018.

ANATOXAL DI TE PER BERNA:

1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 006401018;

1 fiala siringa 0,5 ml - A.I.C. n. 006401020;

10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml - A.I.C. n. 006401044;

10 siringhe preriemp. soluz. iniett. im 0,5 ml - A.I.C. n. 006401057.

GLOBUMAN BERNA:

1 flacone 2 ml - A.I.C. n. 008806022;

1 fiala siringa 2 ml - A.I.C. n. 008806034;

IV 1 flac. 1 g + flac. solv. 20 ml - A.I.C. n. 008806059;

IV 1 flac. 2,5 g + flac. solv. 50 ml - A.I.C. n. 008806061;

IV 1 flac. 5 g + flac. solv. 100 ml - A.I.C. n. 008806073.

HEPASOMA:

«500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 033024011;

«24 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 033024023;

«500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 0,5 ml - A.I.C. n. 033024035;

«24 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 033024047.

HEPUMAN B:

1 flac. 200 U.I. 2 ml - A.I.C. n. 025260011;

«400 U.I./12 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone - A.I.C. n. 025260023.

INFLEXAL BERNA:

fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 012836262;

siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 012836274;

10 siringhe preriemp. soluz. iniett. im 0,5 ml - A.I.C. n. 012836286;

10 fiale soluz. iniett. im 0,5 ml - A.I.C. n. 012836298.

LYSSAVAC N BERNA:

1 flac. liof. 1 dose + solv. 1 ml - A.I.C. n. 024407025.

MORATEN BERNA:

vacc. liof. 1 dose + f. solv. 0,5 ml - A.I.C. n. 026983015;

«polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml, cont. monodose - A.I.C. n. 026983027.

RABUMAN BERNA:

1 fl. 300 U.I. 2 ml - A.I.C. n. 024492011.

RHESUMAN BERNA:

1 flac. 2 ml 200 mcg im - A.I.C. n. 021975014;

1 flacone 100 mcg 1 ml - A.I.C. n. 021975026;

1 flac. 300 mcg 2 ml im - A.I.C. n. 021975038.

RODANEX:

pomata 40 g - A.I.C. n. 009550029.

RUBEATEN BERNA:

1 fl. vacc. liof. + f. solv. 0,5 ml - A.I.C. n. 025590011;

«polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» 1 flacone di polvere + 1 siringa preriempita di solvente da 0,5 ml, cont. monodose - A.I.C. n. 025590023.

SIERO CONTRO LA GANGRENA GASSOSA:

1 flacone 10 ml=25000 U.I. - A.I.C. n. 005750017;

10 flaconi soluz. iniett. im 10 ml=25000 U.I. - A.I.C. n. 005750029.

TETATOX:

«40 U.I./0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 0,5 ml - A.I.C. n. 019110016;

«40 U.I./0,5 ml sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 0,5 ml - A.I.C. n. 019110042.

TETUMAN BERNA:

1 flac. 500 U.I. 2 ml im - A.I.C. n. 021178013;

1 flac. 250 U.I. 2 ml im - A.I.C. n. 021178025;

1 fiala siringa 250 U.I. 2 ml im - A.I.C. n. 021178037;

1 fiala siringa 500 U.I. 2 ml im - A.I.C. n. 021178049.

VIVOTIF:

«2000 milioni polvere per sospensione orale» 3 doppie bustine con tre dosi di polvere liof. per sosp. uso orale + tampone - A.I.C. n. 025219039.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., titolare delle autorizzazioni.

06A03474

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ulis»

Determinazione n. aR.M.1127/D33 del 27 marzo 2006

Con la determinazione specificata è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ULIS:

50 capsule 400 mg - A.I.C. n. 024612057;

50 bustine 400 mg - A.I.C. n. 024612069.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Globalpharm S.r.l. titolare delle autorizzazioni.

06A03473

Comunicato concernente la delibera CIPE 30 dicembre 2005, relativa alla riduzione temporanea del prezzo al pubblico dei farmaci dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale.

Si comunica che ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 gennaio 2006, la riduzione temporanea prezzo al pubblico del 4,4%, come espressamente indicato all'art. 1 comma 1, della delibera in premessa, si applica ai farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale.

Pertanto la riduzione del prezzo, disposta al fine di ripianare lo sfondamento 2005 rispetto al tetto programmato di spesa per la farmaceutica convenzionata e non convenzionata (farmacia + ospedali), si applica anche ai prodotti classificati in fascia A/H o H con esclusione dei soli prodotti espressamente elencati (emoderivati - vaccini - prodotti con prezzi inferiori a 5 euro).

Si invitano le aziende ospedaliere e le regioni a verificare il rispetto di quanto comunicato.

06A03480

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Manum Società Cooperativa», in San Dorligo della Valle.

Con deliberazione n. 535 dd. 17 marzo 2006, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Manum Società Cooperativa» con sede in San Dorligo della Valle ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Sebastiano Cristaldi, con studio in Trieste, via Giulia n. 29.

06A03482

Gestione commissariale, con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Coop. Legno Società Cooperativa», in Varmo.

Con deliberazione n. 536 dd. 17 marzo 2006, la Giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, l'amministratore unico della cooperativa «Coop. Legno Società Cooperativa» con sede in Varmo ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di sei mesi, la dott.ssa Nazzarena De Pauli, con studio in Udine, via Mantica, n. 7.

06A03483

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «In. Ser. Soc. coop. a. r.l.», in liquidazione, in Palmanova

Con deliberazione n. 539 dd.17 marzo 2006 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amnmistrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «In. Ser. Soc. coop. a. r.l.» in liquidazione, con sede in Palmanova, costituita il 22 dicembre 2000, per rogito notaio dott.ssa Tania Andrioli di Palmanova ed ha nominato commissario liquidatore la dott.ssa Francesca Linda, con studio in Udine, via Anreuzzi, n. 12.

06A03481

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Arco Italia soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Pordenone

Con deliberazione n. 538 dd. 17 marzo 2006, la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Arco Italia soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Pordenone, costituita il 21 maggio 1996, per rogito notaio dott. Guido Bevilacqua di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Poggioli, con studio in Pordenone, via Roggiuzzole, n. 3.

06A03484

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto della determinazione A.I.C./N/V n. 267 del 14 marzo 2006 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Gamma Tep P"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 30 marzo 2006).

Nel titolo dell'estratto della determinazione indicata in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 92, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nonché nel testo dell'estratto, dove è scritto; «*Gamma Tep P*», leggasi: «*Gamma Tet P*».

06A03529

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-082) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.